SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia italiana del farmaco

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Università di Perugia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 21 gennaio 2005.

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore. (D.M. n. 8).

05A01533

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2004, n. **338.**

Attuazione della direttiva 2002/33/CE in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;.

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio, con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni all'Allegato A *del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28*

1. All'allegato *A*, parte II, Punto I legislazione veterinaria, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. (GU L 273 del 10 ottobre 2002, pag. 1).».

Art. 2.

Modificazioni al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674

1. Al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, sono soppresse le lettere *d)* ed *f)*;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «nonché delle gelatine non destinate al consumo umano,» sono soppresse;

2) al comma 2, dopo le parole: «i nuovi prodotti di origine animale» sono inserite le seguenti: «destinati al consumo umano»;

c) all'articolo 5, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* provengono, fatte salve disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, da stabilimenti compresi nell'elenco stabilito in sede comunitaria»;

d) all'allegato I:

1) i capitoli 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 sono soppressi;

2) al capitolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

2.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «destinati al consumo umano»;

2.2) nella sezione A, le parole: «A. Se sono destinati all'alimentazione umana o animale:» sono soppresse;

2.3) la sezione B è soppressa;

3) al capitolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

3.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «destinate al consumo umano»;

3.2) alla parte I:

3.2.1) la sezione A è sostituita dalla seguente: «A. per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni comunitarie in materia, che deve attestare il rispetto dei requisiti prescritti»;

3.2.2) alla sezione B, numero 1), la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* i prodotti soddisfano i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni comunitarie in materia».

4) il capitolo 7 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, n. 4)

CAPITOLO 7

SANGUE E PRODOTTI SANGUIGNI DI UNGULATI E DI VOLATILI DA CORTILE ESCLUSO IL SIERO DI EQUIDI

Sangue fresco e prodotti sanguigni destinati al consumo umano

A. Scambi.

1. Gli scambi di sangue fresco di ungulati o di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggetti alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559.

2. Gli scambi di prodotti sanguigni destinati al consumo umano sono soggetti alle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di cui agli articoli 3 e 4.

B. Importazioni.

1. Le importazioni di sangue fresco di ungulati domestici destinati al consumo umano sono vietate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889.

Le importazioni di sangue fresco di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558. Le importazioni di sangue fresco di selvaggina d'allevamento destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal capitolo 11 del presente allegato.

2. Le importazioni di prodotti sanguigni destinati al consumo umano, inclusi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono soggette alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili ai prodotti a base di carne ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e a quelle previste dal presente decreto, fatte salve le disposizioni relative alle proteine animali trasformate a base di sangue di cui al capitolo 6 del presente allegato.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione, così recita:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— L'art. 1 e l'allegato *A* della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

«ALLEGATO *A*

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.

La direttiva 2002/33/CE è pubblicata in GUCE n. L 315 del 19 novembre 2002.

La direttiva 90/425/CEE è pubblicata in GUCE n. L 224 del 18 agosto 1990.

La direttiva 92/118/CEE è pubblicata in GUCE n. L 62 del 5 marzo 1993».

— Il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, reca: «Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche.».

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'allegato *A*, parte II, punto I, legislazione veterinaria, del citato decreto legislativo n. 28 del 1993, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«ALLEGATO *A* - Parte II

I. LEGISLAZIONE VETERINARIA

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intercomunitari di animali delle specie bovina e suina. *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 luglio 1964, pag. 1977/64.

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intercomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina. Gazzetta Ufficiale n. L 194 del 22 luglio 1988, pag. 10.

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni da Paesi di embrioni di animali domestici della specie bovina. Gazzetta Ufficiale n. L 302 del 19 ottobre 1989, pag. 1.

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi. Gazzetta Ufficiale n. L 224 del 18 agosto 1990, pag. 42.

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intercomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina. Gazzetta Ufficiale n. L 224 del 18 agosto 1990, pag. 62.

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consunto umano (Gazzetta Ufficiale n. L 273 del 10 ottobre 2002, pag. 1).

Il Regolamento (CE) n. 1774/2002 è pubblicato in GUCE n. L 273 del 10 ottobre 2002.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, così come modificati dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1. — 1. Il presente decreto stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che si applicano agli scambi ed alle importazioni dei prodotti di origine animale compresi i campioni commerciali prelevati su di essi, nonché degli organismi patogeni, non soggetti a normative comunitarie specifiche per quanto riguarda tali condizioni.

2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e quelle di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Si intende inoltre per:

a) campione commerciale: il campione privo di qualsiasi valore commerciale, prelevato a nome del proprietario o del responsabile di uno stabilimento, che sia rappresentativo di una data produzione di prodotti di origine animale di detto stabilimento o che costituisca un modello di un prodotto di origine animale di cui è prevista la fabbricazione; per il successivo esame, esso deve recare l'indicazione del tipo di prodotto, della sua composizione e della specie animale da cui è stato ottenuto;

b) malattia trasmissibile grave: qualsiasi malattia per la quale in sede comunitaria sia prescritta la denuncia obbligatoria;

c) organismi patogeni: la raccolta o coltura di organismi o di derivati presenti da soli oppure in nuova combinazione di detta raccolta o coltura di organismi, che possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente, ad eccezione dell'uomo; tutti i derivati modificati di tali organismi che possono portare o trasmettere un germe patogeno animale; il tessuto, la coltura cellulare, le secrezioni o gli escrementi con cui o per mezzo di cui un germe patogeno animale può essere portato o trasmesso. Sono esclusi i medicinali veterinari immunologici autorizzati di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

d) (soppressa);

e) proteine animali trasformate destinate al consumo umano: i ciccioli, la farina di carne e la cotenna in polvere di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 357;

f) (soppressa).

Art. 2. — 1. Ai fini degli scambi e delle importazioni dei prodotti di origine animale di cui all'art. 1, comma 1, oltre ai divieti e alle limitazioni stabiliti per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria dal presente decreto si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni, in particolare dalle misure di salvaguardia, eventualmente adottate in sede comunitaria.

2. I nuovi prodotti di origine animale *destinati al consumo umano* autorizzati all'immissione sul mercato di uno Stato membro dal 1° gennaio 1994 possono essere oggetto di scambi e di importazione solo se stabilito in sede comunitaria.

3. La lettera *b)*, numero 4, dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, è soppressa.

4. Gli altri prodotti di origine animale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato, da ultimo, con il comma 3, possono formare oggetto di scambi e di importazioni soltanto se oltre ai requisiti di cui all'art. 3 soddisfano anche ai requisiti del citato decreto legislativo n. 537 del 1992.

5. Gli scambi di organismi patogeni sono soggetti alle disposizioni stabilite con procedura comunitaria.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 674 del 1996, come modificato del presente decreto:

«Art. 5. — 1. Oltre a quanto stabilito dal comma 2, alle importazioni dei prodotti di cui al presente decreto si applicano le condizioni stabilite per gli scambi.

2. I prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'art. 2, commi 2 e 4, possono essere importati solo se:

a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso negli elenchi predisposti in sede comunitaria, salvo quanto previsto dagli allegati I e II;

b) provengono, fatte salve disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, da stabilimenti compresi nell'elenco stabilito in sede comunitaria;

c) sono accompagnati, ove previsto dagli allegati I e II e dall'art. 2, commi 2 e 4, da certificati sanitari conformi ai modelli predisposti in sede comunitaria e firmati da un veterinario ufficiale del Paese speditore o da altra autorità riconosciuta in sede comunitaria;

c-bis) preventivamente autorizzati dal Ministero della sanità, in attesa che in sede comunitaria, vengano fissati requisiti specifici, ove trattasi dei prodotti di cui all'allegato II, capitolo 2, lettere *d)* ed *e)*.».

— Si riporta il testo dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 674 del 1996, come modificato dal presente decreto:

«ALLEGATO I

Capitolo 1

(soppresso)

Capitolo 2 - Involucri di origine animale

A. Scambi.

Gli scambi di involucri di origine animale sono subordinati alla presentazione di un documento che precisa lo stabilimento di origine, che deve essere:

quando gli involucri sono salati o essiccati all'origine e quando gli involucri salati sono successivamente manipolati per altri fini, uno stabilimento approvato dall'autorità competente;

negli altri casi, uno stabilimento riconosciuto conformemente alla direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; gli involucri devono essere trasportati in modo da evitare una contaminazione.

B. Importazioni dai Paesi terzi.

Le importazioni di involucri di origine animale in provenienza da Paesi terzi sono subordinati alla presentazione del certificato di cui all'art. 5, comma 2, lettera *e)*, rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore e attestante:

i) che gli involucri provengono da uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente del Paese esportatore;

ii) che gli involucri sono stati puliti, raschiati e successivamente o salati o decolorati (o, in alternativa al procedimento di salatura o decolorazione, essiccati dopo la raschiatura);

iii) che dopo il trattamento di cui al punto *ii)* si è provveduto a prendere misure efficaci affinché gli involucri non possano nuovamente essere contaminanti.

Capitolo 3

(soppresso)

Capitolo 4

(soppresso)

Capitolo 5 - Ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna), zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) *destinati al consumo umano*

Gli scambi e le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposti alle condizioni seguenti:

1) per quanto riguarda gli scambi, le ossa le corna e gli zoccoli sono sottoposti alle condizioni di polizia sanitaria prevista dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di carne fresca;

2) per quanto riguarda gli scambi, i prodotti a base di ossa, i prodotti a base di corna e i prodotti a base di zoccoli, sono sottoposti alle condizioni di polizia previste dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

3) per quanto riguarda le importazioni, le ossa i prodotti a base di ossa, le corna, i prodotti a base di corna, gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli sono sottoposti alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di importazione di animali della specie bovina e suina.

B. (soppressa).

Capitolo 6 - Proteine animali trasformate
destinati al consumo umano

I. Fatte salve le eventuali restrizioni imposte dalla BSE, e quelle imposte all'alimentazione dei ruminanti da proteine di ruminanti, gli scambi e le importazioni di proteine animali trasformate sono subordinate:

"A. Per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni comunitarie in materia, che deve attestare il rispetto dei requisiti prescritti.".

3.2.2) alla sezione B, numero 1), la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* i prodotti soddisfano i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni comunitarie in materia".

B. Per quanto riguarda le importazioni:

1) alla presentazione di un certificato sanitario quale previsto all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, firmato dal veterinario ufficiale del Paese d'origine e attestante che:

"a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni comunitarie in materia";

i) se è destinato al consumo animale, è stato sottoposto ad un trattamento termico appropriato in modo da essere conforme alle norme microbiologiche di cui al citato decreto legislativo n. 508 del 1992;

ii) se è destinato al consumo umano, risponde ai requisiti prescritti dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

b) dopo il trattamento sono state adottate tutte le precauzioni per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto, trattato;

c) al momento della partenza dal Paese di origine sono stati prelevati i campioni da sottoporre ad esame per accertare l'assenza di salmonella;

d) l'esame è risultato negativo;

2) dopo controllo documentale del certificato di cui al punto 1), al prelievo di campioni da parte dell'autorità competente del posto d'ispezione di frontiera fatto salvo il punto II:

i) su ciascuna partita di prodotti presentata sfusa;

ii) mediante campionamento aleatorio sulle partite di prodotti confezionati nello stabilimento di fabbricazione;

3) per l'immissione in libera pratica nel territorio della Comunità delle partite di proteine animali trasformate, alla prova che i risultati dei prelievi effettuati conformemente ai punto B, 1, lettera *c)* sono negativi, eventualmente previo nuovo trattamento.

C. Le norme nazionali esistenti alla data della notifica della presente direttiva per quanto riguarda i requisiti applicabili in materia di BSE e di malattia del trotto (scrapia) per le proteine di origine animale possono essere mantenute in attesa di una decisione sul tipo di trattamento termico atto a distruggere l'agente responsabile.

Gli scambi e le importazioni di farine di carni e di farine di ossa restano soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

II. È possibile praticare un controllo per campionamento aleatorio su partite di prodotti presentati sfusi, originati di un Paese terzo in provenienza dal quale gli ultimi sei test consecutivi si sono rivelati negativi.

Quando nel corso di tale controllo un risultato è positivo, l'autorità competente del Paese di origine deve essere informata affinché prenda le misure appropriate per rimediare alla situazione. Queste misure devono essere comunicate all'autorità competente responsabile dei controlli all'importazione. In case di un nuovo risultato positivo dalla stessa provenienza gli ulteriori controlli dovranno essere effettuati su tutte le partite della stessa provenienza, fino a che saranno nuovamente soddisfatti i requisiti della prima fase.

III. Deve essere conservato un estratto dei risultati dei controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto dei controlli medesimi.

IV. In conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, il trasbordo delle partite è consentito soltanto nei porti riconosciuti purché tra gli Stati membri sia stato concluso un accordo bilaterale che consenta di rinviare i controlli delle partite finché siano giunte al posto d'ispezione di frontiera dello Stato membro di destinazione finale.

V. Qualora una partita risulti positiva per quanto riguarda la salmonella essa:

a) è riesportata dalla Comunità;

b) è utilizzata a scopi diversi dall'alimentazione animale. In questo caso la partita può lasciare il porto o il deposito soltanto se i prodotti che la compongono noti sono incorporati in alimenti per animali;

c) oppure è nuovamente trattata in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, o in qualsiasi impresa riconosciuta per la decontaminazione per assicurarne il controllo, il trasferimento dal porto o dal deposito è subordinato ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente e la partita non è sbloccata finché non sia stata trattata e analizzata dall'autorità competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente alle disposizioni del decreto legislativo n. 508 del 1992 e sempre che il risultato delle prove sia negativo.

Capitolo 7 - Sangue e prodotti sanguigni di ungulati e di volatili da cortile escluso il siero di equidi

Sangue fresco e prodotti sanguigni destinati al consumo umano.

A. *Scambi.*

1. Gli scambi di sangue fresco di ungulati o di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggetti alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559.

2. Gli scambi di prodotti sanguigni destinati al consumo umano sono soggetti alle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di cui agli articoli 3 e 4.

B. *Importazioni.*

1. Le importazioni di sangue fresco di ungulati domestici destinati al consumo umano sono vietate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889.

Le importazioni di sangue fresco di volatili da cortile destinato al consumo umano sorto soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558. Le importazioni di sangue fresco di selvaggina d'allevamento destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal capitolo II del presente allegato.

2. Le importazioni di prodotti sanguigni destinati al consumo umano inclusi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono soggette alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili ai prodotti a base di carne ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e a quelle previste dal presente decreto, fatte salve le disposizioni relative alle proteine animali trasformate a base di sangue di cui al capitolo 6 del presente allegato.

Capitolo 8

(soppresso)

Capitolo 9 - Strutto e grassi pressati o fusi

È possibile autorizzare l'importazione nella Comunità di strutto e grassi pressati o fusi da Paesi terzi dai quali è consentita l'importazione di carni fresche delle specie in questione.

Se è insorta una delle malattie trasmissibili gravi nei dodici mesi precedenti l'esportazione da uno dei Paesi di cui al precedente paragrafo I, ciascuna partita di strutto o grassi pressati o fusi deve essere accompagnata dal certificato di cui all'art. 5, comma 2, attestante che:

A. lo strutto o i grassi pressati o fusi hanno subito uno dei seguenti trattamenti termici:

i) a una temperatura minima di 70ºC per almeno 30 minuti, o

ii) a una temperatura minima di 90ºC per almeno 15 minuti, o

iii) a una temperatura minima di 80ºC a fusione continua;

B. se lo strutto o i grassi pressati o fusi vengono imballati, sono stati collocati in contenitori nuovi e sono state prese tutte le precauzioni per impedirne la ricontaminazione;

C. nel caso di trasporto sfuso del prodotto, i tubi, le pompe, i serbatoi e ogni altro contenitore per materiale sfuso o i serbatoi dei camion utilizzati per il trasporto dei prodotti dallo stabilimento di fabbricazione o direttamente verso la nave o i serbatoi di magazzinaggio a terra, o direttamente verso gli stabilimenti sono stati ispezionati prima dell'uso e ne è stata accertata la nettezza.

Capitolo 10

(soppresso)

Capitolo 11 - Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento

Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento possono essere importate soltanto:

a) se provengono da Paesi terzi iscritti:

i) per la selvaggina di pelo d'allevamento, nell'elenco dei Paesi in provenienza dai quali le carni fresche delle specie corrispondenti possono essere importate in applicazione delle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

ii) per la selvaggina di penna d'allevamento, nell'elenco dei Paesi in provenienza dai quali le carni fresche di volatili da cortile possono essere importate in applicazione delle disposizioni in materia di scambi intracomunitari e importazioni di carni fresche di volatili da cortile;

iii) per le carni di coniglio, in un elenco da elaborare in sede comunitaria;

b) se soddisfano almeno i requisiti previsti dalle disposizioni in materia di produzione e commercializzazione di carne di coniglio e di selvaggina da allevamento;

c) se provengono da stabilimenti che offrono le garanzie di cui alla lettera *b)*, riconosciute in sede comunitaria o, in attesa, da stabilimenti riconosciuti dalle autorità competenti;

d) se ciascuna partita di carne è accompagnata dal certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*.

Capitolo 12

(soppresso)

Capitolo 13

(soppresso)

Capitolo 14

(soppresso)

Capitolo 15

(soppresso)».

05G0051

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forlì Cesena, a decorrere dal giorno 26 gennaio 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2003 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forlì Cesena a partire dal giorno 26 gennaio 2003;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2004, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 7 marzo 2005;

Vista la nota del 9 febbraio 2005, con cui il Presidente della regione Emilia Romagna chiede la proroga dello stato d'emergenza, rappresentando l'esigenza di proseguire gli interventi già programmati, nonché la necessità di provvedere alla realizzazione di ulteriori interventi nei comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia e Galeata;

Considerato quindi che gli interventi necessari per il ripristino dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sopra citati sono ancora in corso, e che quindi non può ritenersi esaurita la situazione emergenziale;

Ravvisata, quindi la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in ordine alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forlì Cesena a decorrere dal giorno 26 gennaio 2003; con successiva ordinanza verranno conferiti i poteri al commissario delegato con la definizione degli ambiti derogatori coerentemente con quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02083

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale movimento franoso, verificatosi in località Colle Grande nel territorio del comune di San Martino sulla Marrucina, in provincia di Chieti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio del comune di San Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti è stato interessato da un eccezionale movimento franoso in località Colle Grande;

Considerato che a seguito di detto evento che ha causato gravi danni alle infrastrutture, alle abitazioni e ad aziende private, si è determinata una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità con conseguente necessità di disporre lo sgombero di alcuni nuclei familiari;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta della regione Abruzzo di adozione di provvedimenti di carattere eccezionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 28 febbraio 2006, lo stato di emergenza in località Colle Grande nel territorio del comune di San Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02084

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 gennaio 2005.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1992, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 27 luglio 1992, e successive modificazioni recante «Tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni»;

Preso atto che presso alcuni negozi è diffusa la vendita di prodotti a base di *salvia divinorum*, contenenti come principio attivo la salvinorina A;

Considerato che la *salvia divinorum*, erba perenne della famiglia delle Labiatae, viene assunta per inalazione, ingestione o masticazione delle foglie al fine di procurarsi uno stato allucinatorio;

Considerato che la salvinorina A, diterpene neoclorodano, è un potente allucinogeno naturale la cui assunzione provoca allucinazioni, distorsioni delle percezioni sensoriali (colori, musica), distorsioni di spazio e tempo, perdita di contatto con la realtà, esperienze extracorporee, depressione e fenomeni di dissociazione;

Tenuto conto della pericolosità della salvinorina A per i suoi effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale, per le potenzialità d'abuso e quale causa di dipendenza;

Vista la relazione tecnica della Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, relativa ai risultati dello studio effettuato presso il Laboratorio indagini sulle droghe del Servizio di polizia scientifica della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel quale viene riconfermato che la salvinorina A è un potente allucinogeno naturale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 giugno 2004 «Disposizione di sequestro dal commercio dei prodotti contenenti *salvia divinorum* o il suo principio attivo salvinorina A», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2004;

Considerato che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione 2003/847/JHA del 27 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea del 6 dicembre 2003, ha stabilito che le sostanze:

2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-7;

2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-2;

2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina, acronimo: 2C-I;

2,4,5-trimetossiamfetamina, acronimo: TMA-2,

devono essere sottoposte alla legislazione in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope vigente in ciascun Paese membro;

Tenuto conto che da rapporti di risk-assessment condotti dal Centro europeo per il monitoraggio delle droghe e della tossicodipendenza (EMCDDA) risulta che le sostanze 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 sono molecole strutturalmente derivate dalla fenetilamina a cui è associata attività stimolante ed allucinogena;

Considerato che gli effetti allucinogeni di dette sostanze sono sovrapponibili a quelli di altre sostanze di dipo amfetaminico già sottoposte alla legislazione vigente in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope;

Sentito l'Istituto superiore di sanità che, in data 9 giugno 2004, ha espresso parere favorevole all'inserimento della *salvia divinorum* e della salvinorina A nella tabella I di cui all'art. 14 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, dinanzi richiamato ed, in data 6 maggio 2004, ha espresso parere favorevole all'inserimento delle sostanze 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 nella stessa tabella I;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 17 settembre 2004, ha espresso a sua volta parere

favorevole all'inserimento delle sostanze *salvia divinorum*, salvinorina A, 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 nella tabella I di cui all'art. 14 del già citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;

Ritenuto, pertanto, di dover inserire le sostanze *salvia divinorum*, salvinorina A, 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 nella tabella I di cui all'art. 14 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, dinanzi citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti sostanze:

salvia divinorum;

salvinorina A;

2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-7;

2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-2;

2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina, acronimo: 2C-I;

2,4,5-trimetossiamfetamina, acronimo: TMA-2.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 159

05A02162

DECRETO 17 febbraio 2005.

Elenco dei minerali e delle fonti vitaminico-minerali ammessi negli integratori, in deroga alle previsioni degli allegati I e II del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, in applicazione del disposto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo medesimo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva comunitaria 46/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato la predetta direttiva, e, in particolare, l'art. 3, comma 3;

Considerato che, in precedenza, gli integratori alimentari sono stati immessi in commercio secondo la procedura di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare;

Visti i minerali e le fonti vitaminico-minerali utilizzati negli integratori alimentari immessi in commercio entro il 31 luglio 2003 con la procedura di notifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992;

Ritenuto di dover rendere noto l'elenco delle sostanze di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 169/2004;

Sentita la Commissione consultiva competente, di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 169/2004, in data 17 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino al 31 dicembre 2009 l'allegato I al decreto legislativo n. 169/2004 è integrato con i minerali inclusi nell'allegato I del presente decreto.

2. In caso di eventuale parere negativo da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare circa l'impiego di minerali inclusi nell'allegato I al presente decreto, il Ministero della salute aggiorna tempestivamente l'allegato stesso eliminando i minerali oggetto di valutazione sfavorevole.

Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 2009 l'allegato II al decreto legislativo n. 169/2004 è integrato con le fonti vitaminico-minerali incluse nell'allegato II del presente decreto.

2. In caso di eventuale parere negativo da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare circa l'impiego di fonti vitaminico-minerali incluse nell'allegato II al presente decreto, il Ministro della salute aggiorna tempestivamente l'allegato stesso eliminando le fonti vitaminico-minerali oggetto di valutazione sfavorevole.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2005

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO I

ELENCO DEI MINERALI AMMESSI NEGLI INTEGRATORI IN DEROGA ALLE PREVISIONI DELL'ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 169/2004

Vanadio

Boro

Nichel

Stagno

Silicio

ALLEGATO II

ELENCO DELLE FONTI VITAMINICO-MINERALI AMMESSE NEGLI INTEGRATORI IN DEROGA ALLE PREVISIONI DELL'ALLEGATO II DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 169/2004

Vitamina B1:
tiamina monofosfato

Vitamina C e niacina:
nicotinamide ascorbato

Vitamina B6:
dipalitato di piridossina

Vitamina E:
succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole 1000

Boro:
acido borico
borato di sodio

Calcio:
aminoacido chelato
calcio pidolato
calcio solfato
calcio fosfato
calcio fluoruro
calcio acetato
calcio piruvato
calcio chelato
calcio aspartato
calcio lisinato
calcio metionato
calcio orotato
su lievito
calcio folinato
da dolomite (carbonato di Ca e Mg)

Fluoro:
monofluoro fosfato di sodio

Cromo:
aminoacido chelato
cromo picolinato
cromo policolinato
su lievito
cromo orotato
cromo nitrato
cromo pidolato
cromo ascorbato

Rame:
aminoacido chelato
rame ossido
rame orotato
su lievito
rame glicinato
rame pidolato
rame aspartato
rame glicirinato

Nichel:
nichel solfato

Ferro:
idrossido ferroso
pidolato ferroso
aminoacido chelato
ferro glicerofosfato
ferro ortofosfato
su lievito
ferro orotato
ferro aspartato
ferro picolinato
ferro ascorbato
ossidi

Selenio:
su lievito
selenio aspartato
seleniometionina
aminoacido chelato
selenio proteinato
selenio ascorbato

Sodio:
sodio ascorbato
sodio silicato
sodio metasilicato
sodio vanadiato
sodio metavanadiato
sodio milibdato
sodio molibdato biidrato
sodio solfato
sodio borato
sodio tetraborato decaidrato
sodio tetraborato anidro
sodio piruvato
sodio pidolato
sodio aspartato

Magnesio:
aminoacido chelato
magnesio pidolato
magnesio piruvato
magnesio DL-aspartato
magnesio L-aspartato
magnesio orotato
magnesio pidolato
magnesio lisinato
magnesio metionato
su lievito
da dolomite (carbonato di Ca e Mg)
magnesio succinato
magnesio ipofosfato
magnesio ascorbato

Manganese:
- aminoacido chelato
- manganese aspartato
- su lievito
- manganese pidolato
- manganese orotato
- manganese ascorbato

Zinco:
- aminoacido chelato
- zincometionina
- zinco orotato
- zinco pidolato
- zinco stearato
- su lievito
- zinco aspartato
- zinco fosfato
- zinco picolinato
- zinco ascorbato

Potassio:
- potassio aspartato
- potassio fosfato (bibasico e monobasico)
- potassio DL-aspartato
- potassio glutammato
- potassio L-aspartato
- potassio solfato
- su lievito
- potassio pidolato
- potassio molibdato
- potassio orotato
- aminoacido chelato
- potassio piruvato
- potassio caseinato
- monopersolfato

Silicio:
- biossido di silicio

Stagno:
- stagno cloruro

Vanadio:
- vanadil chelato
- vanadil solfato

Molibdeno:
- su lievito
- aminoacido chelato
- molibdeno aspartato
- molibdeno ascorbato

Iodio:
- su lievito

Fosforo:
- amonoacido chelato
- fosforo proteinato
- su lievito

05A01985

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 gennaio 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, in favore dei lavoratori dipendenti o già dipendenti dalle società appartenenti ai settori: tessile nella provincia di Bergamo, tessile-abbigliamento e calzaturiero nella regione Emilia-Romagna, tessile-moda nella regione Umbria, tessile-abbigliamento e calzaturiero nella regione Puglia. (Decreto n. 35462).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il verbale d'accordo del 28 giugno 2004, facente parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro on. Roberto Maroni, tra la regione Lombardia, la provincia di Bergamo, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale, vista la grave crisi del settore tessile che ha colpito le aziende ubicate nella provincia di Bergamo, con pesanti ricadute occupazionali in particolar modo per quei lavoratori dipendenti da aziende escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, è stato concordato per un periodo medio anche non continuativo pari a tre mesi nell'arco dell'anno 2004 e per un numero massimo di 1200 unità, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, ubicate nella provincia di Bergamo, entro il limite di spesa di euro 5.300.000;

Nel medesimo verbale è stata, altresì, concordata la possibilità di concedere ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, il trattamento straordinario di integrazione salariale, fino al 31 dicembre 2004 ed entro il limite di spesa di euro 680.000 anche ai dipendenti di imprese industriali aventi un organico superiore a 15 unità;

Visto il verbale di riunione, in data 20 luglio 2004, dell'Osservatorio provinciale del settore tessile della provincia di Bergamo, in cui sono state illustrate le iniziative volte alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti nonché le linee di finanziamento previste da provincia e regione per l'attuazione delle predette iniziative;

Vista la nota del 3 novembre 2004, con la quale l'Assessore all'istruzione, formazione e lavoro della provincia di Bergamo, ha richiesto la proroga al 30 aprile 2005 del termine di fruizione dei predetti trattamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il verbale d'accordo del 30 giugno 2004, facente parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Emilia-Romagna, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale, vista la grave crisi del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero che ha colpito le aziende ubicate nella regione Emilia-Romagna, con pesanti ricadute occupazionali in particolar modo per quei lavoratori dipendenti da aziende escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, è stato concordato, per un periodo medio anche non continuativo non superiore a quattro mesi, nell'arco dell'anno 2004 e per un numero di lavoratori pari a 1500 unità, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti o già dipendenti dalle imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti, ubicate nella regione Emilia Romagna;

Vista la nota datata 26 aprile 2004 dell'Assessore alla scuola, formazione professionale, università, lavoro e pari opportunità della regione Emilia-Romagna, contenente un documento che prevede le iniziative regionali per la gestione delle suddette problematiche occupazionali;

Vista la nota del 18 ottobre 2004, con la quale l'Assessore all'istruzione, formazione, lavoro della regione Emilia-Romagna, ha richiesto la proroga al 30 aprile 2005 del termine di fruizione dei predetti trattamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il verbale d'accordo del 30 giugno 2004, facente parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Umbria, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale, visto l'aggravarsi dello stato di crisi delle imprese del settore tessile-moda, operanti nella regione Umbria con pesanti ricadute occupazionali in particolar modo per quei lavoratori dipendenti da aziende escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, è stato concordato, per un periodo medio anche non continuativo pari a quattro mesi nell'arco dell'anno 2004 e per un numero massimo di 1500 unità, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti o già dipendenti dalle imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti, ubicate nella regione Umbria;

Nel medesimo verbale è stata, altresì, concordata la possibilità di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese industriali aventi un organico superiore a 15 unità, operanti nei settori sopraccitati, qualora i trattamenti medesimi, concessi ai sensi della legge n. 223/1991, siano cessati;

Visto il protocollo d'intesa, in data 24 maggio 2004, tra la regione Umbria e le parti sociali, contenente un documento che prevede le iniziative regionali per la gestione delle suddette problematiche occupazionali;

Vista la nota 21 ottobre 2004, con la quale l'Assessore alla ricerca formazione, politiche attive del lavoro della regione Umbria, ha richiesto la proroga al 30 aprile 2005 del termine di fruizione dei predetti trattamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il verbale d'accordo del 30 giugno 2004, facente parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Puglia, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale, visto l'aggravarsi della crisi del settore tessile-abbigliamento e calzaturiero che colpisce le aziende ubicate nella regione Puglia, con pesanti ricadute occupazionali in particolar modo per quei lavoratori dipendenti da aziende escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, è stato concordato, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori dipendenti o già dipendenti dalle imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti; nonché dalle aziende industriali sopra i 15 dipendenti, qualora i trattamenti medesimi, concessi ai sensi della legge n. 223/1991, siano cessati nel corso dell'anno 2004;

Vista la nota del 17 novembre 2004 con la quale il Presidente della regione Puglia ha richiesto la proroga al 30 aprile 2005 del termine di fruizione dei predetti trattamenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale nonché l'indennità di mobilità alle condizioni riportate nei soprarichiamati verbali di accordo ministeriali, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 28 giugno 2004 e di quanto richiesto con la nota del 3 novembre 2004 dalla provincia di Bergamo — che fanno parte integrante del presente provvedimento — è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, per un periodo medio anche non continuativo pari a tre mesi fino al 30 aprile 2005, nei confronti di un numero massimo di 1200 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e da imprese industriali fino a quindici dipendenti, operanti nel settore tessile ed abbigliamento ed ubicate nella provincia di Bergamo, entro il limite di spesa di euro 5.300.000.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale è, altresì, autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali appartenenti ai settori sopracitati, aventi un organico superiore a 15 unità, entro il limite di spesa di euro 680.000.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 5.980.000,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 30 giugno 2004 e di quanto richiesto con la nota del 18 ottobre 2004 della regione Emilia-Romagna — che fanno parte integrante del presente provvedimento — è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per un periodo medio anche non continuativo non superiore a quattro mesi fino al 30 aprile 2005, nei confronti di un numero massimo di 1500 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti o già dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e da imprese industriali fino a quindici dipendenti, operanti nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero, ubicate nella regione Emilia-Romagna.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 9.000.000,00.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 30 giugno 2004 e di quanto richiesto dalla regione Umbria in data 21 ottobre 2004 — che fanno parte integrante del presente provvedimento — è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità per un periodo medio anche non continuativo pari a quattro mesi, fino al 30 aprile 2005, nei confronti di un numero massimo di 1500 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti o già dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, da imprese industriali fino a quindici dipendenti e da imprese industriali con più di 15 dipendenti, qualora i trattamenti medesimi, concessi ai sensi della legge n. 223/1991 siano cessati, operanti nel settore tessile-moda e ubicate nella regione Umbria.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 9.000.000,00.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 30 giugno 2004 e di quanto richiesto dalla regione Puglia con nota del 17 novembre 2004 — che fanno parte integrante del presente provvedimento — è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, fino al 30 aprile 2005, nei confronti dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti o già dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, da imprese industriali fino a quindici dipendenti e da imprese industriali con più di 15 dipendenti, qualora i trattamenti medesimi, concessi ai sensi della legge n. 223/1991, siano cessati nel corso dell'anno 2004, operanti nel settore tessile-abbigliamento-calzature ed ubicate nella regione Puglia.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 11.000.000,00.

Art. 5.

Le società di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 30 aprile 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6.

La concessione dei trattamenti, disposta con i precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 34.980.000,00 è posto a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 7.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dell'art. 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi,

ove necessario, dei dati e delle informazioni fornite dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 62

05A01929

DECRETO 4 febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Agri Zoo & Forestale», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto il verbale redatto in data 30 ottobre 1997 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa con sede in Monterosso Calabro (Vibo Valentia) ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona del sig. Mazara Sidero;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 2 settembre 2003 dalle quali si rileva un eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria da parte del liquidatore Mazara Sidero;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuto pertanto necessaria la sostituzione del suddetto ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 21 luglio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi del citato art. 2545 del codice civile;

Vista la nota del 24 gennaio 2005 Prot. 876 con la quale la dott.ssa Patrizia Sollima, all'uopo interpellata, comunica la propria disponibilità all'incarico;

Decreta

che la dott.ssa Patrizia Sollima, nata a Catanzaro il 1° febbraio 1969 e residente in Vibo Valentia, è nominata liquidatore della società cooperativa «Agri Zoo & Forestale», costituita in data 7 dicembre 1978 repertorio 8694 dal notaio Tommaso Miceli in sostituzione del sig. Mazzara Sidero.

Al suddetto liquidatore spetta il trattamento economico come previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Vibo Valentia, 4 febbraio 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A01589

DECRETO 15 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Cooperativa Bucaneve S.c.r.l.» in liquidazione, in Fontanigorda.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art 2545-*septiedecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminate le risultanze ispettive dalle quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma secondo, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, secondo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La seguente società cooperativa, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* di cui al decreto legislativo n. 6/2003, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, con provvedimento di questa autorità di vigilanza da iscriversi nel registro imprese.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto può essere impugnato da chi ne abbia interesse, con formale e motivata domanda presso l'autorità Governativa che lo ha emanato.

Decorso il termine *ex lege* di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute comunicazioni sospensive da parte di

questa medesima autorità, il conservatore del registro delle imprese, cui il presente provvedimento è comunicato d'ufficio, provvederà direttamente agli atti di competenza:

«La Cooperativa Bucaneve S.c.r.l.» in liquidazione, con sede in Fontanigorda (Genova), sede liquidazione Genova, costituita per rogito Castello Andrea in data 20 maggio 1984, repertorio n. 37884, registro delle imprese n. 41360, codice fiscale e/o partita I.V.A. n. 02582800104.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 15 febbraio 2005

Il dirigente: CASERTA

05A01850

DECRETO 15 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Cooperativa San Gaetano» in liquidazione, in Genova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art 2545-*septiedecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminate la nota n. 157946 del 27 gennaio 2005 dalla quale risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma secondo, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, secondo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La seguente società cooperativa, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* di cui al decreto legislativo n. 6/2003, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, con provvedimento di questa autorità di vigilanza da iscriversi nel registro imprese.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto può essere impugnato da chi ne abbia interesse, con formale e motivata domanda presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Decorso il termine *ex lege* di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute comunicazioni sospensive da parte di questa medesima autorità, il conservatore del registro delle imprese, cui il presente provvedimento è comunicato d'ufficio, provvederà direttamente agli atti di competenza:

«La Cooperativa San Gaetano» in liquidazione, con sede in Genova, sede liquidazione Genova, via del Campo n. 15/9, costituita per rogito Castello Andrea in data 11 agosto 1972, repertorio n. 1650, registro delle imprese n. 29253, codice fiscale n. 00385910104.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 15 febbraio 2005

Il dirigente: CASERTA

05A01851

DECRETO 15 febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 22 dicembre 2004;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Torre Ferdinando residente in Roma, Via Poggio Ameno 26, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa Shoubuj Bangla, con sede in Roma, costituita in data 13 aprile 1994, rogito notaio Bellelli Elvira, repertorio n. 28911 - B.U.S.C. n. 34141 - codice fiscale n. 04693701007, in sostituzione del sig. Hossain Mahtab;

cooperativa Pavilepo, con sede in Ardea (Roma) costituita in data 27 ottobre 1999, rogito notaio Scipione Valerio, repertorio n. 20846 - B.U.S.C. n. 35803 - codice fiscale n. 05863841002, in sostituzione del sig. Fusco Carlo;

cooperativa Omnia Service 2000, con sede in Nettuno (Roma) costituita in data 29 maggio 1997, rogito notaio Terzi Vittorio, repertorio n. 10665 - B.U.S.C. n. 34969 - codice fiscale n. 05319851001, in sostituzione del sig. Vecchiarelli Luciano;

cooperativa Cons. reg.le coop.ve edil. Giustizia e Libertà, con sede in Roma costituita in data 22 luglio 1982, rogito notaio Soccorsi Altiforni Paolo, repertorio n. 18355 - B.U.S.C. n. 27353 - codice fiscale n. 05655060589, in sostituzione del sig. Zipoli Pietro.

Roma, 15 febbraio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A01972

DECRETO 16 febbraio 2005.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rappodi tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte degli ispettori incaricati;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le società cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 28 dicembre 2004 ai presidenti del consiglio d'amministrazione delle sottoelencate cooperative ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Ortofrutticoltori Molisani Associati O.R.M.A. Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Puzone Fiorita in data 17 giugno 2003, repertorio n. 72209, R.E.A. n. 112514 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 01492160708, posizione BUSC n. 1554/314999;

società cooperativa «Adriatica Service Soc. coop. a r.l.», con sede in Campomarino, costituita per rogito notaio dott. Di Prospero Antonio in data 10 luglio 1998, repertorio n. 18432, registro società n. 14540 R.E.A. n. 103986 della C.C.I.A.A. di Campobasso, posizione BUSC n. 1321/284805.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 16 febbraio 2005

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

05A01790

DECRETO 16 febbraio 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Studio progettazioni E.I.A.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Anna Maria Lipari in data 25 novembre 1981, repertorio n. 4639, registro società n. 754, tribunale di Roma, BUSC n. 26962;

società cooperativa «Vivai», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giorgio Intersimone in data 26 luglio 1988, repertorio n. 89388, registro società n. 8951, tribunale di Roma, BUSC n. 30867, codice fiscale n. 08544190583;

società cooperativa «Cooperedil 88», con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito notaio Giancarlo Giglio in data 31 marzo 1988, repertorio n. 11864, registro società n. 5764, tribunale di Roma, BUSC n. 30579, codice fiscale n. 08396520580;

società cooperativa «Avanscoperta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli in data 4 aprile 1986, repertorio n. 88722, registro società n. 5533, tribunale di Roma, BUSC n. 29598, codice fiscale n. 07442800582;

società cooperativa «Sera di Aprile», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Franco Bartolomucci in data 16 aprile 1991, repertorio n. 159924, registro società n. 5164, tribunale di Roma, BUSC n. 33689, codice fiscale n. 04078821008;

società cooperativa Caprilatte», con sede in Campagnano di Roma (Roma), costituita per rogito notaio Domenico Sciumbata in data 25 giugno 1983, repertorio n. 10423, registro società n. 4756, tribunale di Roma, BUSC n. 27884, codice fiscale n. 06168790589.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 16 febbraio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A02028

DECRETO 17 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative sono in liquidazione ordinaria e non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) cooperativa «La Previdenza - S.p.a. a r.l.», con sede legale in Torino - via Venti Settembre n. 46, costituita per rogito notaio Chianale Emanuele in data 19 maggio 1960, BUSC n. 738, in liquidazione dal 5 luglio 1973;

2) cooperativa edilizia «Reginella - Società a r.l.», con sede legale in Torino - via Barbaroux n. 43, costituita per rogito notaio Pignataro dott. Tommaso in data 17 settembre 1963, BUSC n. 1528, in liquidazione dal 30 marzo 1967;

3) società cooperativa di consumo a r.l. «Brusaschese», con sede legale in Brusasco (Torino) - via Mazzini n. 5, costituita nel 1920, BUSC n. 106, in liquidazione dal 1° marzo 1966;

4) società cooperativa edilizia «Fides a r.l.», con sede legale in Venaria Reale (Torino) - via Trento n. 13, costituita per rogito notaio avvocato Muzzi Mario in data 9 marzo 1972, BUSC n. 2763, in liquidazione dal 17 dicembre 1984.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono

presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 febbraio 2005

Il direttore provinciale: PIRONE

05A01974

DECRETO 17 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Monviso - None» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici, che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Esaminati il verbale ispettivo del 30 dicembre 2004 e la documentazione agli atti, da cui risulta che la società cooperativa edilizia «Monviso - None» a r.l. non deposita il bilancio a decorrere dall'esercizio 1972, né ha prorogato il termine di durata, scaduto il 31 dicembre 2000;

Preso atto del parere di massima espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative;

Considerato il decreto ministeriale 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Monviso - None» a r.l., con sede in Torino, via B. Buozzi n. 5, costituita per rogito notaio doot. Gramaglia Giovanni in data 28 maggio 1963, iscritta al n. 1117/63 del registro società del tribunale di Torino, BUSC n. 1261, è sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 febbraio 2005

Il direttore provinciale: PIRONE

05A01975

DECRETO 18 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Labor service» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* in quanto la cooperativa non è in grado di conseguire l'oggetto sociale e, pertanto, stante l'impossibilità di

procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 22 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Labor service» a. r.l., con sede in Brindisi, posizione n. 2324/271497 costituita per rogito notaio dott. Errico Michele in data 25 gennaio 1994, rep. n. 40931, registro imprese n. 7683 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 18 febbraio 2005

Il direttore provinciale: MARZO

05A01868

DECRETO 21 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edizioni del Maquis a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003, relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edizioni del Maquis a r.l.», con sede in Milano, corso Como n. 6;

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 4 novembre 2003, relativo alla società cooperativa «Edizioni del Maquis a r.l.», con sede in Milano, corso Como n. 6, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1992, non ha compiuto atti di gestione da allora, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1992);

Decreta:

La società cooperativa «Edizioni del Maquis a r.l.», sede legale in Milano, corso Como n. 6, costituita per rogito notaio dott. Marcello Schiavo di Milano, in data 3 settembre 1969, repertorio n. 391792, raccolta n. 6174, BUSC n. 6405/109368, codice fiscale n. 03854880154 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1992, non ha

compiuto atti di gestione da allora, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 febbraio 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A01881

DECRETO 21 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Castel Fragosa Soc. coop. a r.l.», in Castelluccio Inferiore.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sotto elencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 17 gennaio 2005, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della seguente società cooperativa: «Castel Fragosa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castelluccio Inferiore (Potenza), via Napoli n. 12, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino, in data 20 marzo 1986, repertorio n. 12197, codice fiscale n. 00895660769, B.U.S.C. n. 1909/219919.

Potenza, 21 febbraio 2005

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

05A02040

DECRETO 22 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Varzese a r.l.», in Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 e successive modifiche del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Vista nota prot. 1580635 del 9 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, nella quale viene indicato che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la Commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del Comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria effettuata all'ente in data 1º dicembre 2004 sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la nota del legale rappresentante, datata 24 dicembre 2004, nella quale si legge che la società non ha situazioni patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Varzese a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio dott. Paolo Caridi in data 5 luglio 1986, repertorio n. 42920/5486, registro imprese di Pavia REA n. 172382, B.U.S.C. n. 1435/221632 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza dar luogo alla nomina di un Commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SIMONELLI

05A02039

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa GE.S.C.A. a r.l.», in Francavilla Fontana, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

La società «Piccola società cooperativa GE.S.C.A. a r.l.», con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita in data 20 agosto 1997 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Raiola di Brindisi, R.E.A. n. 99893, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed il dott. Domenico Santoro, nato a Massafra (Taranto) il 3 giugno 1963, con studio in Massafra, via Libertini, 94 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02101

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Multimedia», in Policoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Multimedia», con sede in Policoro (Matera), costituita in data 17 marzo 1988 con atto a rogito del notaio dott. Angelo Disabato di Matera, R.E.A. n. 46397, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile ed il dott. Renato Gucci, nato a Napoli il 3 febbraio 1939, con residenza in Matera, piazza N. Bianco, 28 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02102

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia S.I.L.P.», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia S.I.L.P.» con sede in Cagliari, costituita in data 13 settembre 1963 con atto a rogito del notaio dott. Contu Felice di Cagliari, n. 98077, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed il dott. Ditel Natale, nato a il 17 gennaio 1964, con residenza in Cagliari, via Tel Aviv n. 9 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02103

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo millenio - Soc. coop. a r.l.», in Nocera Superiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuovo millenio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nocera Superiore (Salerno), costituita in data 27 dicembre 1999 con atto a rogito del notaio dott.ssa Carla Ruggieri di Pagani (Salerno),

R.E.A. n. 309953, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII codice civile e l'avv. Massimiliano Marotta, nato a Salerno il 28 febbraio 1978, con studio in Pellezzano (Salerno), via Corgiano n. 5 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02104

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edile Montaltese a responsabilità limitata», in Montalto di Castro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edile Montaltese a responsabilità limitata» con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita in data 21 settembre 1971 con atto a rogito del notaio dott. Mario Simoni di Viterbo, R.E.A. n. 48097, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed il rag. Giorgio Chicchiricchi, nato a Montefiascone il 2 febbraio 1932, con studio in Montefiascone, via Daniele Manin n. 10 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02105

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 gennaio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Multilab», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 55 del 6 marzo 2002 con il quale il laboratorio «Multilab», ubicato in Lecce, via Gallipoli n. 39, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 gennaio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Multilab», ubicato in Lecce, via Gallipoli n. 39, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 6 marzo 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Analisi spettrofotometrica nell'UV	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 all IX
Determinazione degli esteri metilici negli acidi grassi	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 all XA e XB
Determinazione della composizione e del contenuto di steroli	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 all V
Determinazione del contenuto di cere	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 all IV
Determinazione del numero di perossidi	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 all III
Determinazione dell'acidita' libera	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 all II
Detrminazione del contenuto di trilinoleina e ecn 42	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 all VIII
Pesticidi fosforganici	Rapporto ISTISAN 1997/23 met.3

05A01690

DECRETO 27 gennaio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Multilab», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 55 del 6 marzo 2002 con il quale il laboratorio «Multilab», ubicato in Lecce, via Gallipoli n. 39, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 gennaio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Multilab», ubicato in Lecce, via Gallipoli n. 39, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 6 marzo 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Determinazione degli zuccheri riduttori	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 all. 5
Determinazione del ferro	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 all. 30
Determinazione del potassio	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 all. 27
Determinazione del rame	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 all. 31
Determinazione del titolo alcolometrico volumico	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 all. 3
Determinazione dell'acido sorbico	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 all. 22
Determinazione della massa volumica a 20° C	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 All. l1
Determinazione dell'acidità totale	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 all 13 GU CEE L 272 03/10/1990
Determinazione dell'acidità volatile	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 all14 GU CEE L 272 03/10/1990
Determinazione delle ceneri	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 All 9 GU CEE L 272 03/10/1990
Determinazione dell'estratto secco totale	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 all4
Determinazione dello zinco	Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 all34
Ocratossina A	JAOAC 75 n3 1992 OIV

05A01691

DECRETO 28 gennaio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio enologico cons. vol. tut. vini D.O.C. Colli Euganei», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 19 marzo 2002 con il quale il «Laboratorio enologico cons. vol. tut. vini D.O.C. Colli Euganei», ubicato in Luvigliano di Torreglia (Padova), via Dei Vescovi n. 41 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 gennaio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio enologico cons. vol. tut. vini D.O.C. Colli Euganei», ubicato in Luvigliano di Torreglia (Padova), via Dei Vescovi n. 41, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 19 marzo 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 13 par. 5.3
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 14
Alcalinità delle ceneri	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All 10
Anidride solforosa totale e libera "metodo rapido di prova"	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 25 par. 2.3
Ceneri	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All 9
Cloruri	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All 11
pH	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 24
Solfati	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All 12
Titolo alcolometrico volumico "metodo usuale bilancia idrostatica"	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L 272 03/10/1990 all 3 + Reg CE 128/04 GU CE L 19 27/01/04 All. 4bis
Zuccheri riduttori	Reg.CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All 5 par 3.2
Contenuto zuccherino mediante rifrattometria	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 2

05A01693

DECRETO 14 febbraio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2002 con il quale il «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 febbraio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

«Laboratorio Chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'8 aprile 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidita' totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L/272 03/10/1990 metodo 13 p.to5.2
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L/272 03/10/1990 metodo 14
Acido L-malico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L/272 03/10/1990 metodo 19
Acido sorbico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L/272 03/10/1990 metodo 22 p.to2
Anidride solforosa	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L/272 03/10/1990 metodo 25 p.to2.3
Anidride solforosa	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 met25 p.to22
Ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L/272 03/10/1990 metodo 9
Cloruri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L/272 03/10/1990 metodo 11
Estratto secco totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L/272 03/10/1990 metodo 4
Massa volumica a 20°C e densita' relativa a 20°C	Reg 2676/90/CEE GU CEE L272 03/10/1991 art3 p.to2 All1
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L/272 03/10/1990 metodo 1 p.to5.2
Misura del titolo alcolometricovolumico dei vini per densimetria elettronica utilizzante un risonatore di flessione	OIV risoluzione Oeno 8/2000
PH	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L/272 03/10/1990 metodo 24
Piombo	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L/272 03/10/1990 metodo 35
Saggio di stabilita'	DM 12/03/1986 GU 161 14/07/1936 - III
Solfati	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L/272 03/10/1990 metodo 12 p.to 2
Titola alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L/272 03/10/1990 metodo 3 p.to5.2
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L/272 03/10/1990 metodo 5 p.to3.2 per la defecazione
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 met5 (per la defecazione p.to 31)

05A01692

DECRETO 24 febbraio 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Cirò» D.O.C., in Cirò Marina, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 agosto 2003 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Cirò» D.O.C., con sede in Cirò Marina (Crotone), via Anna Frank n. 9, e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 9 febbraio 2005 dal citato consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 29 agosto 2003, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 29 agosto 2003;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 29 agosto 2003, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 29 agosto 2003, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Cirò» D.O.C., con sede in Cirò Marina (Crotone), via Anna Frank n. 9, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Cirò» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01946

DECRETO 24 febbraio 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del vino D.O.C. «Locorotondo», in Locorotondo, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 25 maggio 2001 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela del vino D.O.C. «Locorotondo», con sede in Locorotondo (Bari), via Madonna della Catena n. 99, e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 10 gennaio 2005 dal citato consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 25 maggio 2001, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 25 maggio 2001;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 25 maggio 2001 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 25 maggio 2001, al Consorzio tutela del vino D.O.C. «Locorotondo», con sede in Locorotondo (Bari), via Madonna della Catena 99, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela del vino D.O.C. «Locorotondo» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01948

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone il giorno 14 febbraio 2005.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone con fax dell'11 febbraio 2005, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 14 febbraio 2005 a seguito di partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 304-323/05 del 14 febbraio 2005, ha confermato il citato irregolare funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73.

Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie.

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 21 febbraio 2005

Il direttore regionale: LATTI

05A01914

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Merate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Merate dal giorno 19 gennaio al 7 febbraio 2005.

Motivazione.

L'ufficio di Merate dal giorno 19 gennaio al 7 febbraio 2005 è rimasto chiuso al pubblico a causa di un guasto all'impianto elettrico che ha provocato danni alle apparecchiature informatiche, inibendo, tra l'altro, le attività connesse all'anagrafe tributaria.

In data 8 febbraio 2005, è stato possibile aprire l'ufficio al pubblico e riprendere le attività d'istituto così come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso con nota dell'8 febbraio 2005 prot. n. 1855/2005.

Il Garante del contribuente, con propria nota prot. 203/2005 del 23 febbraio 2005 ritenuto che i motivi esposti escludono che il mancato funzionamento sia attribuibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b).*

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi e attribuzione del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 23 febbraio 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A01947

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste il giorno 14 febbraio 2005.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste con nota del 14 febbraio 2005, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 14 febbraio 2005 a seguito di partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale.

La procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 373/2005 del 17 febbraio 2005, ha confermato il citato irregolare funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73.

Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie.

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 23 febbraio 2005

Il direttore regionale: LATTI

05A01983

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, il giorno 26 gennaio 2005, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funziona-

mento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 24 febbraio 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A02027

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, il giorno 1° febbraio 2005, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato eseguita dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 1° marzo 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A02100

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 febbraio 2005.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive, ad uso umano, presso l'officina della società Schema Farmachemical S.r.l., in Masserie Armieri Pozzilli. (Determinazione n. aMP-13/2005).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE
REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004 di trasferimento del personale all'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 26 agosto 2004 al n. 1464 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la relazione presentata ai sensi del decreto ministeriale del 18 marzo 1996;

Vista la relazione presentata ai sensi del decreto ministeriale del 27 maggio 1999;

Visti gli atti d'ufficio relativi alle autorizzazioni PMP 121 del 22 marzo 1999 e PMP 110 del 21 gennaio 1999 in precedenza rilasciate alla società Schema Farmachemical S.r.l. per la produzione di materie prime farmacologicamente attive ad uso umano presso l'officina Schema Farmachemical S.r.l., loc. Masserie Armieri Pozzilli (Isernia);

Visti gli esiti della visita ispettiva effettuata nel periodo 26 ottobre 2004 - 28 ottobre 2004 che ha evidenziato numerose e gravi deviazioni dalle norme di buona fabbricazione;

Visto quindi il relativo preavviso di sospensione inviato il 23 dicembre 2004, prot. n. 29882;

Considerata insufficiente la documentazione pervenuta dalla ditta in data 11 gennaio 2005, prot. n. 1178;

Ritenuto quindi di non poter autorizzare la produzione finché non siano state risolte tutte le deviazioni riscontrate durante l'ispezione del 25 - 29 ottobre 2004;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per quanto di competenza in materia di produzione e buona fabbricazione, è sospesa l'autorizzazione citata in premessa, rilasciata alla società: Schema Farmachemical S.r.l., loc. Masserie Armieri Pozzilli (Isernia), codice fiscale: 01435110596, per le seguenti motivazioni:

sospensione d'ufficio, sospensione d'ufficio a seguito di sopralluogo ispettivo.

La presente determinazione che viene rilasciata in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione, annulla e sostituisce ogni atto autorizzativo in precedenza rilasciato.

Roma, 2 febbraio 2005

Il dirigente: MARRA

05A02025

DETERMINAZIONE 17 febbraio 2005.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina farmaceutica Gammarad Italia S.p.a., in Minerbio.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE
REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertilo nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto dei Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004 di trasferimento del personale all'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 26 agosto 2004 al n. 1464 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la relazione presentata ai sensi del decreto ministeriale del 18 marzo 1996;

Vista la documentazione presentata ai sensi del decreto ministeriale del 10 febbraio 1997;

Visti gli esiti della visita ispettiva effettuata nel periodo 14 - 16 dicembre 2004, presso l'officina Gammarad Italia S.p.A. di via Marzabotto, 4 - Minerbio (Bologna), che hanno evidenziato deviazioni anche critiche, dalle norme di buona fabbricazione;

Visto quindi il relativo preavviso di sospensione inviato alla ditta il 30 dicembre 2004;

Ritenute insufficienti, per la risoluzione delle deviazioni riscontrate durante l'ispezione di revisione generale, le risposte pervenute dalla ditta il 25 gennaio 2005, prot. n. 4275;

Visti gli atti d'ufficio relativi all'autorizzazione n. M-93/2003 del 28 marzo 2003 in precedenza rilasciata alla medesima società per la produzione di medicinali presso l'officina farmaceutica: Gammarad Italia S.p.A., via Marzabotto, 4 - Minerbio (Bologna);

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per quanto di competenza in materia di produzione e buona fabbricazione, è sospesa l'autorizzazione citata in premessa, rilasciata alla società: Gammarad Italia S.p.A., via Marzabotto n. 4 - 40050 Minerbio (Bologna), codice fiscale: 00307110379, per le seguenti motivazioni:

sospensione d'ufficio, viste le risposte inadeguate al preavviso di sospensione del 30 dicembre 2004.

La presente determinazione che viene rilasciata in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione, annulla e sostituisce ogni atto autorizzativo in precedenza rilasciato.

Roma, 17 febbraio 2005

Il dirigente: MARRA

05A02024

DETERMINAZIONE 22 febbraio 2005.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti nimesulide/nimesulide beta-ciclodestrina, per uso sistemico e per uso topico.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia

e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 concernente le tariffe dovute al Ministero della salute per l'esame di domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la procedura di arbitrato, EMEA/H/A/31/489, prevista dall'art. 31 della direttiva europea 2001/83 come modificata;

Considerato il parere del CPMP (Comitato europeo specialità medicinali dell'EMEA, Agenzia europea valutazione medicinali) n. 3086/03 reso nella riunione del 24 luglio 2003, che raccomanda il mantenimento dell'autorizzazione alla immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti nimesulide/nimesulide beta-ciclodestrina, per uso sistemico e per uso topico, secondo le modifiche apportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del suddetto parere;

Vista la decisione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 26 aprile 2004;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2004, in particolare l'allegato 3, punto 2 lettera *B;*

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004 recante modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti nimesulide/nimesulide betaciclodestrina, per uso sistemico e uso topico;

Ritenuto opportuno precisare le modalità applicative del comma 4, art. 1, del decreto 23 giugno 2004 sopra citato;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali a base di nimesulide/nimesulide beta ciclodestrina, per uso sistemico e per uso topico, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, che ancora non avessero provveduto al pagamento delle tariffe spettanti secondo quanto disposto nel decreto ministeriale del 23 giugno 2004 di modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, di provvedere tempestivamente al suddetto pagamento;

2. Entro il medesimo termine le suddette aziende, dovranno far pervenire presso l'ufficio di farmacovigilanza dell'AIFA, per ogni specialità medicinale contenente nimesulide/nimesulide betaciclodestrina, attestazione comprovante il versamento di complessivi € 8.352,00, sul c.c. n. 94151008, intestato al Ministero salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, quale diritto previsto per le modifiche di tipo II del riassunto delle caratteristiche del prodotto che non implichino una valutazione scientifica approfondita, ai sensi dell'allegato 3, punto 2, lettera *B,* decreto ministeriale 24 maggio 2004;

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2005

Il dirigente generale: MARTINI

05A01878

DETERMINAZIONE 22 febbraio 2005.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti principi attivi che sono classificati nel gruppo terapeutico principale degli antiepilettici (ATC N03A).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istiuisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004 di trasferimento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 26 agosto 2004 al n. 1464 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza, reso nella riunione del 9 dicembre 2004, relativo alle modifiche degli stampati dei medicinali contenenti i principi attivi che sono classificati nel gruppo terapeutico principale degli antiepilettici (ATC N03A);

Acquisito il parere favorevole della commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco reso nella seduta del 14 e 15 dicembre 2004;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti principi attivi che sono classificati nel gruppo terapeutico principale degli antiepilettici (ATC N03A);

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti principi attivi che sono classificati nel gruppo terapeutico principale come antiepilettici (ATC N03A), di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte del presente decreto.

2. Tutte le informazioni presenti negli stampati che siano in contrasto con quanto riportato nell'allegato I andranno eliminate.

3. Le modifiche di cui al comma 1 – che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale – dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti principi attivi che sono classificati nel gruppo terapeutico principale come antiepilettici (ATC N03A), autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2005

Il dirigente: ROSSI

ALLEGATO I

PER TUTTI I PRINCIPI ATTIVI CHE SONO CLASSIFICATI NEL GRUPPO TERAPEUTICO PRINCIPALE DEGLI ANTIEPILETTICI (ATC N03A) AD ECCEZIONE DEL VALPROATO

Sezione 4.6: *Gravidanza e allattamento.*

Alle pazienti che potrebbero iniziare una gravidanza o che siano in età fertile deve essere fornita una consulenza specialistica.

La necessità del trattamento antiepilettico deve essere rivalutata quando la paziente pianifica una gravidanza.

Il rischio di difetti congeniti è aumentato di un fattore da 2 a 3 volte nella prole di madri trattate con un antiepilettico, quelli più frequentemente riportati sono labbro leporino, malformazioni cardiovascolari e difetti del tubo neurale.

La politerapia con farmaci antiepilettici può essere associata con un rischio più alto di malformazioni congenite della monoterapia. Perciò è importante che si pratichi la monoterapia ogni volta che sia possibile.

Non si deve praticare una brusca interruzione della terapia antiepilettica per il pericolo di una ripresa di attacchi epilettici che potrebbe avere gravi conseguenze sia per la madre che per il bambino.

PER LE SPECIALITÀ MEDICINALI A BASE DI VALPROATO.

Sezione 4.6: *Gravidanza e allattamento.*

Il valproato è l'antiepilettico di scelta in pazienti con alcuni tipi di epilessia come quella generalizzata con o senza mioclono o fotosensibilità. Per l'epilessia parziale il Valproato dovrebbe essere usato solo in casi resistenti ad altri trattamenti.

Una maggiore incidenza di anomalie congenite comprese ipospadia, dismorfia facciale e malformazioni degli arti, è stata riportata nella prole nata da madri con epilessia che erano sono state trattate con il Valproato rispetto al trattamento con altri farmaci antiepilettici.

Il valproato durante la gravidanza dovrebbe essere prescritto come monoterapia alla più bassa dose efficace, in dosi frazionate e se possibile in forme a rilascio prolungato.

Esiti anomali della gravidanza tendono ad essere associati con dosi giornaliere più alte e con elevate dosi per ogni somministrazione. È stato dimostrato che valori elevati di picco plasmatico ed elevate quantità per ciascuna somministrazione sono associate con difetti del tubo neurale. L'incidenza dei difetti del tubo neurale aumenta con l'incremento del dosaggio, specialmente al di sopra di 1000mg/die.

L'uso del valproato è associato con difetti del tubo neurale con incidenza dall'1% al 2%.

L'integrazione dietetica con acido folico prima della gravidanza, può ridurre l'incidenza dei difetti del tubo neurale nei neonati di donne ad alto rischio. Le pazienti dovrebbero prendere in considerazione di assumere 5 mg di acido folico al giorno quando pianificano una gravidanza.

Sono stati riportati casi molto rari di sindrome emorragica in neonati le cui madri hanno assunto Valproato durante la gravidanza. Questa sindrome è correlata alla ipofibrinogenemia. Sono stati riportati anche casi di afibrinogenemia che possono essere fatali. Pertanto nei neonati devono essere controllati: conta piastrinica, livello plasmatico del fibrinogeno, test di coagulazione e fattori della coagulazione.

Nelle donne che diventano gravide devono essere condotti indagini diagnostiche durante la gravidanza come ad esempio ecografie o altre tecniche appropriate.

Non ci sono prove che suggeriscano che le madri che assumono valproato non debbano allattare.

05A01879

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2005.

Decadenza dalle autorizzazioni all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni e vita della Rappresentanza generale per l'Italia in Torino della GE Frankona Reinsurance A/S, con sede legale a Copenaghen - Danimarca. (Provvedimento n. 2337).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni moditicative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 18 febbraio 1994 con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia in Torino della società GE Frankona Reinsurance A/S, con sede legale in Danimarca, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in Italia nei rami danni, con esclusione del ramo assistenza, e nei rami vita;

Visto il verbale del consiglio di amministrazione della GE Frankona Reinsurance A/S del 18 dicembre 2003 che ha deliberato la chiusura della predetta Rappresentanza italiana;

Vista la documentazione trasmessa a corredo della suddetta delibera e, in particolare, l'atto notarile di deposito del 22 gennaio 2004 concernente, in conformità alla delibera stessa, la richiesta di cancellazione della citata sede secondaria dal registro delle imprese di Torino, cancellazione trascritta il successivo 22 marzo 2004;

Considerato che la predetta Rappresentanza generale per l'Italia dal 1997 non è più operativa, non avendo effettuato nuove sottoscrizioni ed essendosi limitata a gestire le attività relative ai contratti di riassicurazione già assunti in passato e disdettati;

Tenuto conto dell'impegno assunto dalla casa madre GE Frankona Reinsurance A/S di far fronte ad ogni esigenza di carattere finanziario che dovesse emergere verso le imprese cedenti e nei confronti dei terzi in genere al fine di garantire l'integrale soddisfacimento di tutte le obbligazioni della cessata Rappresentanza danese in Italia;

Preso atto del verbale del Consiglio di Amministrazione della GE Frankona Reisurance A/S in data 22 dicembre 2004 che ha deliberato di rilasciare al dott. Dario Giovara, già rappresentante generale in Italia della predetta impresa, nella sua attuale qualità di rappresentante generale in Italia della consorella GE Frankona Ruckversicherungs Aktiengesellschaft, con sede legale in Germania, preposto alla sede secondaria in Torino, via Ettore De Sonnaz n. 3, una procura con l'incarico di liquidare il portafoglio riassicurativo della cessata sede italiana e di definire tutti i rapporti comunque connessi con l'attività di impresa dalla stessa svolta e ancora pendenti in Italia, con il potere di agire e di rappresentare la GE Frankona Reinsurance A/S avanti a qualsiasi ente, istituzione, società od organismo amministrativo e giurisdizionale dello Stato italiano, nonché a qualsiasi persona fisica (broker, fornitori, creditori vari), senza nessuna esclusione, che vanta diritti nei confronti della medesima GE Frankona Reinsurance A/S;

Preso atto altresì della Convenzione per «Servizi per richieste di risarcimento», sottoscritta in data 22 e 23 dicembre 2004, con la quale l'impresa danese ha affidato alla suddetta sede secondaria italiana della consorella tedesca GE Frankona Rückversicherungs Aktiengesellschaft la gestione e la liquidazione dei sinistri pendenti in Italia della propria succursale cessata, negoziando con gli assicuratori ed i riassicuratori che presentano richieste di risarcimento o con gli agenti o broker che agiscono per loro conto accordi per la definizione di tali richieste, restando comunque in capo alla GE Frankona Reinsurance A/S la responsabilità patrimoniale della gestione e liquidazione dei sinistri;

Visto il testo della comunicazione alle compagnie cedenti e ai broker relativa all'avvenuta chiusura della Rappresentanza italiana della GE Frankona Reinsurance A/S, alla stipula della richiamata Convenzione di servizi ed alla procura conferita al rappresentante generale in Italia della GE Frankona Rückversicherungs Aktiengesellschaft, comunicazione nella quale si dà conferma che gli impegni relativi ai trattati sottoscritti dalla cessata succursale continueranno ad essere garantiti dalla medesima GE Frankona Reinsurance A/S, con sede a Copenaghen;

Considerato infine l'impegno assunto dalla predetta Rappresentanza generale italiana della GE Frankona Rückeversicherungs AG di informare periodicamente l'ISVAP, per il tramite di rendiconti annuali e semestrali da allegare ai propri documenti di bilancio e di semestrale, sulle risultanze concernenti la chiusura degli affari riassicurativi residui in Italia della cessata sede secondaria danese e sulle ulteriori pendenze della sede stessa fino ad estinzione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione di decadenza dalle autorizzazioni già rilasciate alla Rappresentanza italiana della GE Frankona Reinsurance A/S in conseguenza dell'intervenuta chiusura della sua succursale per cessazione dell'attività;

Dispone:

La Rappresentanza generale per l'Italia in Torino della GE Frankona Reinsurance A/S, con sede legale a Copenaghen - Danimarca, è decaduta da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni e vita già rilasciate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il presidente: GIANNINI

05A02026

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2005.

Approvazione di proposte tariffarie, per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n. 22/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 febbraio 2005;

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e),* della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04);

Considerato che le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate da 394 (trecentonovantaquattro) esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;

Ritenuto che sia necessario approvare le sopra dette proposte tariffarie;

Delibera:

1. Di approvare le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nell'allegata tabella 1.

2. Di prevedere che le proposte tariffarie di cui al precedente punto siano applicate per il periodo 1º ottobre 2004-30 settembre 2005.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 16 febbraio 2005

Il Presidente: ORTIS

TABELLA 1

Cod.Esercente	Esercente	Comune	Provincia
8	EDISON D.G. SPA	SELVAZZANO DENTRO	PD
10	CIGE SPA	ADRO	BS
12	ARCALGAS SUD SPA	SELVAZZANO DENTRO	PD
15	BAGNOLO GAS SPA	MILANO	MI
17	BENACO GAS SRL	SCHIO	VI
23	EUROMETANO SRL	FIORENZUOLA D'ARDA	PC
26	CIGAS SPA - COMMERCIO INDUSTRIA GAS	PADOVA	PD
30	METANIZZAZIONE URBANA METANFRIULI SRL	ALSENO	PC
31	COLLINO & C.SPA	ACQUI TERME	AL
34	COMPAGNIA GENERALE METANO SRL	BUSCATE	MI
36	METANOSUD RETI SPA	MARCIANISE	CE
37	COMETA SRL	SELVAZZANO DENTRO	PD
39	OTTOGAS RETE SRL	NAPOLI	NA
43	DIM GAS SRL	CURTAROLO	PD
46	GAS SPA - GASDOTTI AZIENDA SICILIANA	PALERMO	PA
47	EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A.	ALBA	CN
50	EROGASMET SPA	RONCADELLE	BS
51	DIANA GAS SRL	CREMA	CR
54	ERIDANO GAS SRL	CREMONA	CR
57	EDIGAS SRL - ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
58	SICILMETANO SPA	CATANIA	CT
60	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA	CREMA	CR
63	DORA GAS 2 SPA	CREMONA	CR
76	SGC SOC.IMPIANTI DISTRIB.GAS CENTRI ABITATI SRL	CODOGNO	LO
79	MEGAS SPA	URBINO	PS
80	AQUAMET SPA	ROMA	RM
90	SOGAS SPA	ASTI	AT
92	SPIM SPA - SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO	MOGLIANO VENETO	TV
93	LIBARNA ENERGIE SPA	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV
95	METANPROGETTI SPA	ASTI	AT
97	METANO CASALPUSTERLENGO SPA	MILANO	MI
99	METANO BORGOMANERO SPA	MILANO	MI
102	METANO SANT'ANGELO LODIGIANO SPA	MILANO	MI
103	THŪGA PADANA SRL	CASTANO PRIMO	MI
104	METAN BRIXIA SRL	RONCADELLE	BS

Cod.Esercente	Esercente	Comune	Provincia
105	METANO ARCORE SPA	MILANO	MI
107	METANO PAVESE SPA	BUSTO ARSIZIO	VA
109	METANIFERA SOMMESE SRL	CREMONA	CR
112	METANIFERA PREALPINA SRL	DAVERIO	VA
114	METANIZZAZIONE MERIDIONALE SRL	SAN SALVO	CH
115	MILMET SPA	RONCADELLE	BS
116	METANGAS SPA	MILANO	MI
117	MOLTENI SPA	RONCADELLE	BS
118	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	PINEROLO	TO
119	AMEA SPA - AZ.MULTISERVIZI ENERGIA AMBIENTE	PALIANO	FR
120	AGES SPA	PERO	MI
125	NOVA GAS SRL	GRAVELLONA TOCE	VB
126	OFFICINE GAS SRL - IMPIANTI E RETI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS	CODOGNO	LO
129	MONTELUPONE ARCALGAS SRL	MONTELUPONE	MC
133	ASM - AZ.SPECIALE MULTISERVIZI SRL	MAGENTA	MI
134	AIR SPA - AZ.INTERCOMUNALE ROTALIANA	MEZZOLOMBARDO	TN
135	RURAL GAS SRL	CREMONA	CR
136	GESTIONE SERVIZI DESIO SPA	DESIO	MI
138	SERMAS SPA	MASSAROSA	LU
139	AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA	TOLENTINO	MC
141	SAPIGAS SRL	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
142	SOC.ESERCIZIO IMPIANTI GAS - SEI GAS SPA	CREMONA	CR
146	SERENISSIMA GAS SPA	SAN DONA' DI PIAVE	VE
151	COGESER DISTRIBUZIONE SRL	MELZO	MI
153	SIMGAS NORD SRL	CREMA	CR
154	SIRT SPA	PIACENZA	PC
156	SIMGAS SRL - SOC.IMPIANTI GAS	PIACENZA	PC
161	ENEL RETE GAS SPA	MILANO	MI
167	SAN QUIRICO GAS SPA	CREMA	CR
168	COVIGAS SRL - CONSORZIO VAL D'ILLASI GAS	TREGNAGO	VR
174	UTIM - UFFICIO TECNICO IMPIANTI METANO SPA	CODOGNO	LO
177	SPA VIGASIO	RONCADELLE	BS
183	METANODOTTI PADANI SPA	ROVIGO	RO
195	SOBER GAS SPA	BERGAMO	BG
200	CIMAF - CONSORZIO INTERCOMUNALE METANIZZAZIONE ALTO FRIGNANO	SESTOLA	MO
202	CO.I.ME.PA SRL	ZOCCA	MO
209	CO.GAS SPA	MIRANDOLA	MO

Cod.Esercente	Esercente	Comune	Provincia
211	TECNOGAS SRL	COMO	CO
212	GARDA EST SRL	CREMA	CR
214	MARSICA GAS SPA	COLLARMELE	AQ
216	SOMET SRL	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT
218	SADORI RETI SRL	SENIGALLIA	AN
221	TECNOMONTAGGI SRL	MILANO	MI
223	ITALIMPIANTI SRL	ASTI	AT
225	METEMA GESTIONI SRL	CAMERINO	MC
226	MEA SPA - MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA	MELEGNANO	MI
227	BASENGAS SRL	PISTICCI	MT
231	METANODOTTI DEL FRIULI SRL	TRICESIMO	UD
232	TECNOMETANO SRL	COMACCHIO	FE
233	SMEDIGAS SPA	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT
234	FRANCESCO SOLDO - GESTIONE IMPIANTI GAS	SALANDRA	MT
235	SLIM SICILIA SPA	SIRACUSA	SR
238	METANSICULA SPA	CATANIA	CT
249	SGR RETI SPA	RIMINI	RN
250	STECA SPA	MONTE URANO	AP
253	VENETA GAS SPA	PESCANTINA	VR
254	VERGAS SRL	CAPRI LEONE	ME
255	VIGENZONE GAS SRL	CONSELVE	PD
260	SGM DISTRIBUZIONE PAVESE SRL	MILANO	MI
265	COGEME SPA - GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	ROVATO	BS
266	NETTIS IMPIANTI SPA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA
269	DELTA GAS SPA	MIRA	VE
271	RIVIERA GAS SPA	IMPERIA	IM
275	EROGAS SPA	LOREGGIA	PD
279	SLIM SPA - SOC.LOMBARDA IMPIANTI METANO	FIDENZA	PR
284	SIDA IMPIANTI SPA	ISERNIA	IS
295	METANSERVIZI METANFRIULI SRL	ALSENO	PC
296	STI SPA - SERVIZI TECNOLOGICI INTERCOMUNALI	AQUILEIA	UD
299	AMBRIAGAS SRL	GRADO	GO
306	A.M.GAS AZIENDA MUNICIPALE GAS SPA	BARI	BA
307	BAS - BERGAMO AMBIENTE E SERVIZI SPA	BERGAMO	BG
310	AZIENDA SERVIZI ENERGETICI CATANIA - ASEC	CATANIA	CT
312	A.M.A.G.A. SPA - AZ.MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI	ABBIATEGRASSO	MI
315	AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A. CODOGNO	CODOGNO	LO

Cod.Esercente	Esercente	Comune	Provincia
316	ACSM SPA	COMO	CO
317	COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV
321	AGEA SPA	FERRARA	FE
322	AMGAS SPA	FOGGIA	FG
325	AZ.MULTISERVIZI COMUNALE	GALLARATE	VA
331	ACEL SPA	LECCO	LC
333	AZ.SERVIZI MULTISETTORIALI LOMBARDA SPA	LISSONE	MI
334	ASA - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA	LIVORNO	LI
335	ASTEM SPA	LODI	LO
336	GESAM SPA	LUCCA	LU
337	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA	MANTOVA	MN
339	AIMAG SPA	MIRANDOLA	MO
340	META RETE GAS SRL UNIPERSONALE	MODENA	MO
341	AGAM - AMBIENTE GAS ACQUA SPA	MONZA	MI
346	AMPS SPA	PARMA	PR
347	ASM PAVIA SPA	PAVIA	PV
355	AZ.SERVIZI MUNICIPALI Rovigo S.p.A.	ROVIGO	RO
356	SALERNO ENERGIA SPA	SALERNO	SA
362	AMGA - AZ.MULTISERVIZI SPA	UDINE	UD
363	ASPEM SPA	VARESE	VA
364	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA AMBIENTE SPA VERCELLI	VERCELLI	VC
366	SEA SPA	VIAREGGIO	LU
367	AIM - AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	VICENZA	VI
368	ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA	VIGEVANO	PV
369	ASM VOGHERA SPA	VOGHERA	PV
373	METANODOTTI TRENTINI SRL	AVIO	TN
377	COMUNE DI MONTERODUNI	MONTERODUNI	IS
378	ASME SPA	ERBA	CO
382	COMUNE DI ALSENO	ALSENO	PC
385	C.B.L. DISTRIBUZIONE SRL	MEDE	PV
398	COMUNE DI MAFALDA	MAFALDA	CB
402	COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA	ALTAVILLA IRPINA	AV
406	GEAT SPA	RICCIONE	RN
412	GENIA SPA	SAN GIULIANO MILANESE	MI
418	INTESA SPA-TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA	SIENA	SI
425	COMUNE DI MONTE URANO	MONTE URANO	AP
428	COMUNE DI GIULIANOVA	GIULIANOVA	TE
432	AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS SPA - A.M.A.G.	ALESSANDRIA	AL
433	ACOS - AZ.CONSORTILE ACQUA E GAS SPA	NOVI LIGURE	AL
434	AMC SPA - AZ.MULTISERVIZI CASALESE SPA	CASALE MONFERRATO	AL

Cod.Esercente	Esercente	Comune	Provincia
435	AZ.MULTISERVIZI VALENZANA SPA	VALENZA	AL
441	ISERA SRL	ISERA	TN
447	AZ.UNICA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI CALOLZIOCORTE	CALOLZIOCORTE	LC
448	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO	CAGNANO AMITERNO	AQ
451	COMUNE DI SCERNI	SCERNI	CH
460	COMUNE DI CONTRADA	CONTRADA	AV
489	AGESP SPA	BUSTO ARSIZIO	VA
494	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
496	COMUNE DI SAN BONIFACIO	SAN BONIFACIO	VR
497	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
498	COMUNE DI CORTEMAGGIORE	CORTEMAGGIORE	PC
500	COMUNE DI CERCEMAGGIORE	CERCEMAGGIORE	CB
501	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	SOMMACAMPAGNA	VR
510	A.S.M. CASTELLEONE SERVIZI SPA	CASTELLEONE	CR
511	ASPM SORESINA SERVIZI SPA	SORESINA	CR
521	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
523	AZ.ENERGETICA MUNICIPALE SPA	CREMONA	CR
525	CONSIAG RETI SRL	PRATO	PO
526	AEM - DISTRIBUZIONE GAS E CALORE SPA	MILANO	MI
527	A.S. MORTARA SPA	MORTARA	PV
530	ASCOPIAVE SPA	PIEVE DI SOLIGO	TV
535	COMUNE DI BARISCIANO	BARISCIANO	AQ
544	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	CAPRINO VERONESE	VR
551	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL	PORTO SAN GIORGIO	AP
555	COMUNE DI CALVENZANO	CALVENZANO	BG
569	COMUNE DI CORROPOLI	CORROPOLI	TE
573	COMUNE DI CREVOLADOSSOLA	CREVOLADOSSOLA	VB
575	FERMO ASITE SRL	FERMO	AP
578	AMG ENERGIA SPA	PALERMO	PA
579	COMUNE DI SONA	SONA	VR
580	COMUNE DI PARRE	PARRE	BG
586	PADANIA ACQUE SPA	CREMONA	CR
591	COMUNE DI MAPELLO	MAPELLO	BG
594	COMUNE DI ALANNO	ALANNO	PE
598	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	FIORENZUOLA D'ARDA	PC
599	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT
600	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	FRANCAVILLA AL MARE	CH
601	A.S.GA - AZIENDA SERVIZI GAGGIANO SRL	GAGGIANO	MI

Cod.Esercente	Esercente	Comune	Provincia
603	COMUNE DI GIARRE	CATANIA	CT
604	COMUNE DI GILDONE	GILDONE	CB
646	COMUNE DI PIZZOLI	PIZZOLI	AQ
653	COMUNE DI RICCIA	RICCIA	CB
657	COMUNE DI SAN BUONO	SAN BUONO	CH
658	COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE	SAN FELICE DEL MOLISE	CB
660	COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB
666	COMUNE DI SCOPPITO	SCOPPITO	AQ
692	ENERGIE OFFIDA SRL	OFFIDA	AP
698	MULTISERVIZI LAMA SRL	CASTEL DI LAMA	AP
715	GASTECNICA GALLIERA SRL	CASTELLO D'ARGILE	BO
718	IDROGASMETANO SRL	LORETO	AN
719	CPL CONCORDIA S.C.R.L.	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO
720	SICME - SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI METANO SPA	PAGANI	SA
723	SOC.ITALIANA GAS LIQUIDI SPA	TORRIANA	RN
727	PROTOS SRL	TORRE SAN PATRIZIO	AP
732	METAGAS SRL	BATTIPAGLIA	SA
734	GEMI SRL	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA
736	ING.ORFEO MAZZITELLI GAS	BARI	BA
741	ENERGAS SPA	EGNA	BZ
742	COMUNE DI NANTO	NANTO	VI
744	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	BARBARANO VICENTINO	VI
746	ZANNONI CALOR SRL	FORLI'	FO
749	PALAGAS SCRL	FONTEVIVO	PR
751	PITTA COSTRUZIONI SPA	LUCERA	FG
754	DIGAS SRL	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD
756	E.T. - ENERGIA E TERRITORIO - SERVIZI TECNOLOGICI SRL	MAIOLATI SPONTINI	AN
757	SOC.CONSORTILE DI METANIZZAZIONE A R.L.	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA
763	GEOGAS SRL	PARMA	PR
769	VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL	NOTARESCO	TE
771	SAT SPA	SASSUOLO	MO
772	ASEP SPA - AZ.SERVIZI PUBBLICI - PORTO MANTOVANO (MN)	PORTO MANTOVANO	MN
774	SINERGAS SRL	CAGLIARI	CA
775	AMIATA GAS SRL	CASTEL DEL PIANO	GR
778	MOGEST SRL - MOLISE GESTIONI	CAMPOBASSO	CB
780	SOGEIM SPA	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS
784	AUTOGAS RIVIERA SRL	TAGGIA	IM

Cod.Esercente	Esercente	Comune	Provincia
785	UNION GAS SRL	BORGO VERCELLI	VC
786	GESTIONI VALDICHIANA SPA	MONTEPULCIANO	SI
788	LAMPOGAS EMILIANA SRL	PARMA	PR
790	DISTRIBUZIONE GAS BADANO SRL	PIETRA LIGURE	SV
791	ENERGIA AZZURRA SRL	PIETRA LIGURE	SV
795	COMUNE DI FROSOLONE	FROSOLONE	IS
796	COMEST SPA	PALERMO	PA
797	PESCOCOSTANZO GAS SRL	CASTEL DI SANGRO	AQ
799	AVISIO ENERGIA SPA	MILANO	MI
802	FAVELLATO CLAUDIO SRL	FORNELLI	IS
804	AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO - AMA ROZZANO SPA	ROZZANO	MI
809	AGIPGAS CONSORZIO SABINA	BRESCIA	BS
812	GAS MARCHE SRL	TORRIANA	RN
814	MAGIGAS SPA	MONTALE	PT
818	COSVIM SOC. COOP. A R.L.	POTENZA	PZ
820	ASET S.p.A. - AZ.SERVIZI SUL TERRITORIO	FANO	PS
821	SORGEA SRL	FINALE EMILIA	MO
822	ALTO GARDA SERVIZI SPA	RIVA DEL GARDA	TN
829	COIMGAS SPA	LUCCA	LU
835	GAS ALTO SANGRO S.R.L.	CASTEL DI SANGRO	AQ
841	TAMMARO GAS SRL	CASERTA	CE
842	CESAP - COSTRUZIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTI PERUGIA SPA	PERUGIA	PG
843	GE.S.COM. SRL - GESTIONE SERVIZI COMUNALI	BISACCIA	AV
844	LINEA SERVIZI SRL	CALUSCO D'ADDA	BG
845	MULTISERVIZI SPA	ANCONA	AN
855	PONENTEGAS S.R.L.	IMPERIA	IM
856	LAMPOGAS LOMBARDA S.R.L.	CROSIO DELLA VALLE	VA
858	TECNIGAS SRL	PREVALLE	BS
865	SCS - SOC. CREMASCA SERVIZI SPA	CREMA	CR
901	COMUNE DI MOLINI DI TRIORA	MOLINI DI TRIORA	IM
903	ITALGESTIONI SRL	BOLOGNA	BO
906	MELFI SRL	ISERNIA	IS
907	COMUNE DI SPINETE	SPINETE	CB
910	PONTE SERVIZI SRL	PONTE SAN PIETRO	BG
914	CMV SERVIZI SRL	CENTO	FE
915	METANALPI VALCHISONE SRL	TORINO	TO
921	COMUNE DI DOLCE'	DOLCE'	VR
923	ASS.COMUNI PER METANIZZAZIONE TERRITORI COMUNALI	TORRICELLA PELIGNA	CH
940	COMUNITA' MONTANA DELLA SABINA	POGGIO MIRTETO	RI
950	ASSEM - AZ.SAN SEVERINO MARCHE SPA	SAN SEVERINO MARCHE	MC

Cod.Esercente	Esercente	Comune	Provincia
953	RANTON SRL	MACERATA	MC
954	BUTANGAS SPA	MILANO	MI
955	MBS-MONTECCHIO BRENDOLA SERVIZI SPA	MONTECCHIO MAGGIORE	VI
957	SES RETI SPA	COPERTINO	LE
958	CANSANO CAMPO DI GIOVE SRL	CASTEL DI SANGRO	AQ
960	BRONI-STRADELLA	STRADELLA	PV
961	SEAB SPA	BOLZANO	BZ
962	AGRAGAS SPA	PALERMO	PA
963	IRNO SERVICE SPA	SOLOFRA	AV
964	NORMANNA GAS SPA	PALERMO	PA
965	AZIENDA SONDRIENSE MULTISERVIZI SPA	SONDRIO	SO
967	COMPAGNIA GENERALE METANODOTTI SRL	ALSENO	PC
969	COMPAGNIA ITALIANA ZETAGAS SRL	PONTEDERA	PI
970	IDROTERMICA SANITARIA DI CIANNAVEI G. &C. SNC	ASCOLI PICENO	AP
972	ALPIGAS SRL	AOSTA	AO
973	COMUNE DI POGGIO PICENZE	POGGIO PICENZE	AQ
975	CO.RI.ME SRL - COMPAGNIA RICERCHE METANO	RAVENNA	RA
976	ASP SRL - AZ.SERVIZI POLVERIGI	POLVERIGI	AN
977	TOTALGAZ ITALIA SRL	ROMA	RM
980	CENTRO PLURISERVIZI SPA	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR
981	AMALFITANA GAS SCRL	BARI	BA
982	METAN GAS SICILIA SRL	MILANO	MI
986	APRICENA METANO SRL	MANFREDONIA	FG
991	ENEL DISTRIBUZIONE GAS SPA	MILANO	MI
993	SOC.SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL	FIDENZA	PR
997	AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA	TRAVAGLIATO	BS
999	COMUNE DI MONTEREALE	MONTEREALE	AQ
1009	SO.L.E.A. SRL	SOSPIRO	CR
1010	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA	GARDONE VAL TROMPIA	BS
1011	ASPES MULTISERVIZI SPA	PESARO	PS
1014	SARDINYA GAS SPA	ORISTANO	OR
1019	TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI SRL	REGGIO NELL'EMILIA	RE
1022	VALLE CAMONICA SERVIZI SPA	DARFO BOARIO TERME	BS
1024	SALSO SERVIZI SPA	SALSOMAGGIORE TERME	PR
1027	ASP SPA - AZ.SERVIZI PUBBLICI	CANEGRATE	MI
1032	B.B.S. SRL - BASSA BRESCIANA SERVIZI	MANERBIO	BS
1034	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	SPOLETO	PG

Cod.Esercente	Esercente	Comune	Provincia
1036	ING.ORFEO MAZZITELLI SPA	BARI	BA
1037	SERVER SRL	VEROLANUOVA	BS
1039	ENERGIA VALDARNO SCRL	PISA	PI
1040	ITALCOGIM RETI SPA	MILANO	MI
1042	NETTIS GESTIONI SRL	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA
1043	CNEA SUD SRL	GAVIRATE	VA
1049	AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA SRL	MARCARIA	MN
1050	CAST SRL	CASTELCOVATI	BS
1052	COMUNITA' MONTANA CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	BARISCIANO	AQ
1055	CASTELFIDARDO SERVIZI SRL	CASTELFIDARDO	AN
1056	MULTISERVIZI AZZANESE S.U. A R.L.	AZZANO DECIMO	PN
1057	C.E.A. - CERRO ENERGIA E AMBIENTE	CERRO MAGGIORE	MI
1058	NEBRODI GAS SERVICE SRL	CAPO D'ORLANDO	ME
1063	SEI SPA - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI	SETTIMO TORINESE	TO
1064	ERRE.GAS SRL	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO
1066	LUMETEC SPA	LUMEZZANE	BS
1068	TISGA SRL	GUGLIONESI	CB
1070	ALZANO NEMBRO SERVIZI SRL	ALZANO LOMBARDO	BG
1072	TRENTINO SERVIZI SPA	ROVERETO	TN
1077	CARONNO PERTUSELLA SERVIZI SRL UNIPERSONALE	CARONNO PERTUSELLA	VA
1078	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA	PENNE	PE
1080	ASPOGAS SRL	BERGAMO	BG
1081	RE.GAS SRL	BRESCIA	BS
1082	TREVIGLIO GAS AZIENDA SPECIALE	TREVIGLIO	BG
1085	ASM GARBAGNATE MILANESE DISTRIBUZIONE SRL	GARBAGNATE MILANESE	MI
1086	GE.AD SRL	MILANO	MI
1089	AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI BRESSANONE SPA	BRESSANONE	BZ
1093	CONDOTTE NORD SPA	BERGAMO	BG
1106	ATAC CIVITANOVA SPA	CIVITANOVA MARCHE	MC
1107	GORGONZOLA SERVIZI INTEGRATI SRL	GORGONZOLA	MI
1110	GESIP SRL - GESTIONE SERVIZI INDUSTRIALI PUBBLICI	CLUSONE	BG
1115	COSEV SERVIZI SPA	NERETO	TE
1116	DITTA PALOMBA SRL	POGGIO SANNITA	IS
1119	ULTRAGAS TIRRENA SPA	ORISTANO	OR
1137	IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI SPA	GORIZIA	GO
1138	SINERGAS M.M.P. SRL	MISANO DI GERA D'ADDA	BG

Cod.Esercente	Esercente	Comune	Provincia
1140	ACQUAMBIENTE MARCHE SRL	CASTELFIDARDO	AN
1142	SOGIP SRL	ACIREALE	CT
1144	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	CASTROVILLARI	CS
1145	PASUBIO RETE GAS SRL UNIPERSONALE	SCHIO	VI
1146	SOGEA - SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI SPA	RIETI	RI
1148	CONS.GESTIONE RISORSE DELLA VALLE PELIGNA - CO.GE.R.VA.P SRL	VITTORITO	AQ
1149	APES SRL	PANDINO	CR
1150	PENTA VALLE SERIANA DISTRIBUZIONE GAS SRL	CENE	BG
1154	BAGNOLO MELLA SERVIZI SPA	BAGNOLO MELLA	BS
1155	CIS SPA	MONTALE	PT
1156	CONAP SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA	PERUGIA	PG
1157	NOVENERGIA SRL	NOVE	VI
1161	AGSM RETE GAS SRL	VERONA	VR
1163	BRAGAS SRL	BRA	CN
1165	CASIRATE GAS SRL - DISTRIBUZIONE GAS METANO	COSTA VOLPINO	BG
1166	NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL	RHO	MI
1168	SO.GE.SERV SRL	RAIANO	AQ
1169	ASTEA SPA	RECANATI	MC
1170	AUSA MULTISERVIZI SRL	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD
1171	AZIENDA SERVIZI INTERCOMUNALI MULTISERVICES SRL	UMBERTIDE	PG
1172	MONTE SECCO SERVIZI SRL	ARDESIO	BG
1173	GUSSOLA SERVIZI SRL	GUSSOLA	CR
1174	COMUNE DI CAPITIGNANO	CAPITIGNANO	AQ
1175	C.O.GAS PICCOLA COOPERATIVA A RL	ORTONA	CH
1176	NOTARESCO DISTRIBUZIONE GAS SRL	NOTARESCO	TE
1178	SERVIZI DISTRIBUZIONE SRL	SPINETOLI	AP
1180	TRESCORE INFRASTRUTTURE SRL	TRESCORE BALNEARIO	BG
1182	ACEGAS-APS SPA	TRIESTE	TS
1184	ASMT SERVIZI INDUSTRIALI SPA	TORTONA	AL
1185	CAM RETI SPA	FALCONARA MARITTIMA	AN
1188	AMBIENTE ENERGIA BRIANZA DISTRIBUZIONE SPA	SEREGNO	MI
1189	COGEIDE ENERGIA SPA	MOZZANICA	BG
1197	TESA PIACENZA SPA	PIACENZA	PC
1198	ENAM SPA	POMIGLIANO D'ARCO	NA
1199	SIB SPA - SOCIETA' INTERCOMUNALE BRIANZA	CESANO MADERNO	MI

Cod.Esercente	Esercente	Comune	Provincia
1200	GAZZANIGA SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS SRL	GAZZANIGA	BG
1201	GENERALE SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS SPA	GANDINO	BG
1202	NORD SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS SRL	ALBINO	BG
1508	ASSISI GESTIONI SERVIZI SRL	ASSISI	PG
1509	PORTOCANNONE GAS SRL	CAMPOBASSO	CB
1511	CEA SRL DISTRIBUZIONE GAS	CERCHIO	AQ
1512	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA	PERGINE VALSUGANA	TN
1514	A.S.T.E.A. MULTISERVIZI	LAVELLO	PZ
1515	GRITTI GAS RETE SRL	LODI	LO
1516	MARIGLIANO GAS SRL	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO
1518	COMUNE DI MOZZECANE	MOZZECANE	VR
1519	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	POVEGLIANO VERONESE	VR
1520	ADG-ASSET DISTRIBUZIONE GAS SRL	CREMA	CR
1521	UNISERVIZI SPA	SAN BONIFACIO	VR
1522	MONTI AZZURRI SERVIZI TECNOLOGICI SRL	SAN GINESIO	MC
1523	BITRIGAS SRL	BICCARI	FG
1524	PICENO GAS DISTRIBUZIONE SRL	ASCOLI PICENO	AP
1526	COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB
1527	ANGIZIA MULTISERVICES SRL	LUCO DEI MARSI	AQ
1528	PUBLIRETI SRL	ATESSA	CH
1530	LUGAGNANO SERVIZI SRL	PIACENZA	PC
1537	CO.SERVICE SRL	CORFINIO	AQ

05A01880

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 11 febbraio 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6 commi 9 e 11;

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui è stato emanato lo statuto di questa università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 165;

Visto l'art. 83 comma 1 dello statuto di questa università;

Vista la delibera del senato accademico della seduta in data 20 luglio 2004 con cui è stata approvata la modifica all'art. 23 comma 1 (soppressione della lettera *d)* e l'inserimento del comma 2 all'art. 76 dello statuto;

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 3956 del 15 dicembre 2004 con cui è stato comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie sopra indicate;

Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 la modifica all'art. 23, comma 1 (soppressione della lettera *d)* e l'inserimento del comma 2 all'art. 76, evidenziato in corsivo, dello statuto.

Art. 23.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facoltà;

b) dai rappresentanti elettivi dei ricercatori e degli assistenti ordinari nella misura di un terzo dei professori di cui alla lettera *a)* con arrotondamento all'unità intera per eccesso o per difetto, eletti con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo (N.B.);

c) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Omissis.

Art. 76.

Incompatibilità

Omissis.

2. Le cariche di Preside di facoltà, Presidente di corso di studio, Direttore di scuola di specializzazione, Direttore di dipartimento, Direttore di centro di servizio sono incompatibili:

a) con il collocamento in congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica ex art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

b) con il collocamento in congedo per motivi di studio all'estero ex art. 10 della legge n. 311/1958.

Il titolare di una delle cariche sopra indicate che abbia ottenuto l'autorizzazione al congedo suddetto deve optare tra le dimissioni dalla carica e la rinuncia al congedo.

Perugia, 11 febbraio 2005

p. *Il rettore:* TORTI

05A01797

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2004, recante: «Istituzione del Dipartimento per il programma di Governo».

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all'istituzione del Dipartimento per il programma di Governo, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2005, all'art. 2, comma 1, il riferimento normativo di cui all'art. 19, comma 2, è da intendersi all'art. 19, comma 1.

05A02058

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Sucre (Bolivia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La signora Ana Maria Silvana Civardi, Console onorario in Sucre (Bolivia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aereomobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz dei testamenti formati a bordo di navi e di aereomobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informare tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in La Paz);

6) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

7) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in La Paz della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

9) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

10) comunicazione all'Ambasciata d'Italia in La Paz di connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario;

11) compiti sussidiari di informazioni agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in La Paz;

12) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione all'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Ambasciata d'Italia in La Paz;

13) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali, in corrispondenza con l'anagrafe consolare presso l'Ambasciata d'Italia in La Paz.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2005

Il direttore generale per il personale: SURDO

05A01927

Presentazione lettere credenziali degli Ambasciatori della Repubblica di Turchia, della Repubblica Araba Siriana, degli Emirati Arabi Uniti, della Repubblica del Cile, dello Stato di Eritrea e di Spagna.

Martedì 1º febbraio 2005 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Ugur Ziyal, Ambasciatore della Repubblica di Turchia, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 1º febbraio 2005 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Samir Al-Kassir, Ambasciatore della Repubblica Araba Siriana, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 1º febbraio 2005 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Abdulhamid Abdulfatah Kazim, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 1º febbraio 2005 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Edurado Araya Alemparte, Ambasciatore della Repubblica del Cile, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 1º febbraio 2005 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Zemede Tekle Woldetatios, Ambasciatore dello Stato di Eritrea, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 1º febbraio 2005 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. José Luis Dicenta Ballester, Ambasciatore di Spagna, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

05A01928

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, firmato a Roma il 20 febbraio 2002.

Il giorno 25 novembre 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, firmato a Roma il 20 febbraio 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 30 giugno 2004 n. 175, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004.

In conformità all'art. 6, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 26 dicembre 2004.

05A01926

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Suffragio delle Anime del Purgatorio, in Loro Piceno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del Suffragio delle Anime del Purgatorio, con sede in Loro Piceno - Macerata.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso sarà evoluto alla Parrocchia S. Maria, con sede in Loro Piceno - Macerata.

05A01780

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Penna San Giovanni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Penna San Giovanni - Macerata.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso sarà devoluto alla Parrocchia S. Giovanni Battista, con sede in Penna San Giovanni - Macerata.

05A01781

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Santissimo Nome di Maria, in Penna San Giovanni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del Santissimo Nome di Maria, con sede in Penna San Giovanni - Macerata.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso sarà devoluto alla Parrocchia S. Giovanni Battista, con sede in Penna San Giovanni - Macerata.

05A01782

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Resurrezione e Suffragio, in Morrovalle

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la confraternita della Resurrezione e Suffragio, con sede in Morrovalle (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso sarà devoluto alla parrocchia S. Bartolomeo Apostolo, con sede in Morrovalle (Macerata).

05A01803

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Divina Pastora, in Morrovalle

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la confraternita della Divina Pastora, con sede in Morrovalle (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso sarà devoluto alla parrocchia S. Bartolomeo Apostolo, con sede in Morrovalle (Macerata).

05A01804

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Misericordia, in Monte S. Giusto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la confraternita della Misericordia, con sede in Monte S. Giusto (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso sarà devoluto alla Parrocchia S. Stefano, con sede in Monte S. Giusto (Macerata).

05A01805

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 marzo 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3101
Yen giapponese	137,43
Corona danese	7,4433
Lira Sterlina	0,68590
Corona svedese	9,0627
Franco svizzero	1,5413
Corona islandese	79,88
Corona norvegese	8,2060
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5830
Corona ceca	29,647
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,21
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4307
Zloty polacco	3,9098
Leu romeno	36443
Tallero sloveno	239,73
Corona slovacca	37,858
Lira turca	1,6841
Dollaro australiano	1,6792
Dollaro canadese	1,6286
Dollaro di Hong Kong	10,2185
Dollaro neozelandese	1,8077
Dollaro di Singapore	2,1346
Won sudcoreano	1319,79
Rand sudafricano	7,7544

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A02163

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa CO.S.VA. a r.l.», in Caluso

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, della sottoelencata società cooperativa avente sede legale in provincia di Torino:

1) «Società cooperativa CO.S.VA. a r.l.», con sede legale in Caluso (Torino), via Montello n. 21, costituita in data 17 novembre 1994 per rogito notaio dott. Pierluigi Cignetti, pos. prov. n. 4808, partita IVA n. 02981930015.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino - Area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A01982

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35476 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Orizio Paolo S.p.a., con sede in Rodengo Saiano (Brescia), unità di Rodengo Saiano (Brescia), per il periodo dal 15 settembre 2004 al 14 marzo 2005.

Con decreto n. 35477 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria art. 7, comma 10-*ter,* legge n. 236/1993 della Olcese S.p.a., con sede in Milano, unità di Cogno (Brescia), Conegliano (Treviso), Trieste, Sondrio, Milano e Longarone (Belluno), per il periodo dal 15 ottobre 2004 al 14 ottobre 2005.

Con decreto n. 35478 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art 3, comma 1, legge n. 223/1991, della SIT Impianti costruzioni S.p.a., con sede in Pogliano Milanese (Milano), unità di Pogliano Milanese (Milano), per il periodo dal 27 ottobre 2004 al 26 ottobre 2005.

Con decreto n. 35479 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991, della S.EL.CO. S.r.l., con sede in Roma, unità di Latina, per il periodo dal 7 ottobre 2004 al 6 ottobre 2005.

Con decreto n. 35480 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, comma 1, legge n. 223/1991, della Ligmar Gomma di Marchetti Luigi & C. S.a.s., con sede in Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), unità di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) e Castignano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 26 novembre 2004 al 25 novembre 2005.

Con decreto n. 35481 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991, della Selco Elettrotecnica S.r.l., con sede in Roma, unità di Latina, per il periodo dal 7 ottobre 2004 al 6 ottobre 2005.

Con decreto n. 35482 del 7 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Ce.Dis. S.r.l., con sede in Bitonto (Bari), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 29 dicembre 2004 al 28 dicembre 2005.

Con decreto n. 35483 del 7 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della C.A.P.A. S.r.l., con sede in Torino, unità di Robassomero (Torino), per il periodo dal 22 novembre 2004 al 21 novembre 2005.

Con decreto n. 35484 del 7 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Unicar S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 23 novembre 2004 al 22 novembre 2005.

Con decreto n. 35510 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge n. 223/1991 della Italstampi S.r.l., con sede in Mazzano (Brescia), unità di Mazzano (Brescia), per il periodo dal 7 giugno 2004 al 23 giugno 2004.

Con decreto n. 35511 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Cogel infrastrutture S.r.l., con sede in Roma, unità di Teramo, per il periodo dal 12 ottobre 2004 all'11 aprile 2005.

Con decreto n. 35512 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Rizzoli ortopedia S.p.a., con sede in Bologna, unità di Budrio (Bologna), Bologna, Ancona, Bari, Cosenza, Genova, Milano, Napoli, Reggio Emilia, Bologna e Trieste, per il periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 35513 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Italtel S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 1° maggio 2004 al 29 aprile 2005.

Con decreto n. 35514 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Merzario S.p.a., con sede in Milano, unità di Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Campogalliano (Modena), Fino Mornasco (Como), Genova, Livorno, Marghera (Venezia), Melzo (Milano), Prato, Roma, Salerno, Udine e Vicenza, per il periodo dal 16 febbraio 2004 al 7 ottobre 2005.

Con decreto n. 35515 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Elsag Banklab S.p.a., con sede in Genova, unità di Torino e Roma, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 novembre 2004.

Con decreto n. 35516 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Marinelli oftalmica S.r.l., con sede in Pesche (Isernia), unità di Pesche (Isernia), per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 ottobre 2005.

Con decreto n. 35517 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge n. 223/1991 della S.I.M.E.I. S.p.a., con sede in Misterbianco (Catania), unità di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 2 novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35518 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività della Syndial S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano), unità di Crotone, per il periodo dal 1° agosto 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35519 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Cartiere Etruria S.r.l., con sede in Lucca, unità di Empoli (Firenze), per il periodo dal 5 novembre 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 35520 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Selital S.p.a., con sede in Bologna, unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 35521 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Aprilia ingranaggi S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), unità di Latina, per il periodo dal 19 luglio 2004 al 24 maggio 2005.

Con decreto n. 35522 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della I.T.C.A. produzione S.p.a., con sede in Torino, unità di Sparone Canavese (Torino), per il periodo dal 6 settembre 2004 al 5 settembre 2005.

Con decreto n. 35523 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Michelin Italiana S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 35524 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività della Tessitura F.lli Vasino S.p.a., con sede in Chieri (Torino), unità di Chieri (Torino), per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35525 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività della Maxicar S.p.a., con sede in Torino, unità di Garessio (Cuneo), reparto costruzione stampi, per il periodo dal 2 novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35526 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Pininfarina S.p.a., con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), San Giorgio Cannavese (Torino) e Bairo (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2004 al 19 marzo 2005.

Con decreto n. 35527 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge n. 223/1991 della Min Max Elettronica società a responsabilità limitata S.p.a., con sede in Rieti, unità di Rieti, per il periodo dal 26 aprile 2004 al 23 aprile 2005.

Con decreto n. 35528 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge n. 223/1991 della Officine Meccaniche Laboranti S.r.l., con sede in Trieste, unità di Trieste, per il periodo dal 2 agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35529 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge n. 223/1991 della Plastisud Italia Group S.p.a., con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 16 ottobre 2005.

Con decreto n. 35530 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività della CMT S.p.a., con sede in Tortona (Alessandria), unità di Tortona (Alessandria), reparto lavorazioni meccaniche, per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35531 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività della ITW Automotive Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 35532 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, evento improvviso e imprevisto della Impresa Manca Costruzioni Generali S.p.a., con sede in Sarroch (Cagliari), unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 35533 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.a., con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 27 settembre 2004 al 26 marzo 2005.

Con decreto n. 35538 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui alla legge n. 416/1981 della Provincia Padovana Frati Minori Conv.li Messaggero S. Antonio Editrice - Ente ecclesiastico, con sede in Padova, unità di Padova, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35539 dell'8 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui alla legge n. 416/1981 della U.T.E.T. S.p.a., con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) e Torino, per il periodo dal 14 luglio 2004 al 13 gennaio 2005.

05A01986

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto n. 35536 dell'8 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 4 maggio 2005, nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º luglio 2004 al 31 dicembre 2004 della De Agostini Scuola (già Petrini S.r.l. poi S.p.a.) S.p.a., con sede in Novara, unità di Milano.

Con decreto n. 35537 dell'8 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 35, legge n. 416/1981, per il periodo dal 3 maggio 2004 al 30 aprile 2006 della De Agostini diffusione del libro S.p.a., con sede in Novara, unità di Roma.

05A01987

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina Epifarma».

Estratto determinazione n. 49 del 21 febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l., con sede in via S. Rocco n. 6 - Episcopia (Potenza), con codice fiscale 01135800769.

Medicinale: GENTAMICINA EPIFARMA.

Confezione: A.I.C. n. 036447011 - «0,7% crema» tubo 30 g., è ora trasferita alla società: Hexal S.p.a., con sede in centro direzione Colleoni, Palazzo Andromeda via Paracelso n. 16 - Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale 01312320680.

Con conseguente variazione della denominazione in: «Gentamicina Hexal».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01923

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintodian»

Estratto determinazione n. 50 del 21 febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharma Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch 1.2 - Milano, con codice fiscale 03004600965:

Medicinale: SINTODIAN.

Confezione: A.I.C. n. 020397016 - IM IV fialoide 10 ml 2,5 mg/ml., è ora trasferita alla società: Otl Pharma S.a., con sede in 15, Rue De Turbigo, Parigi, Francia.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01924

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. 51 del 21 febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Serpero S.p.a., con sede in via Filippo Serpero n. 2 - Masate (Milano), con codice fiscale 00826830150.

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONE INIETTABILI SERPERO:

confezioni:

A.I.C. n. 031858018 - fiala 2 ml;

A.I.C. n. 031858020 - fiala 3 ml;

A.I.C. n. 031858032 - fiala 4 ml;

A.I.C. n. 031858044 - fiala 5 ml;

A.I.C. n. 031858057 - fiala 10 ml.

Medicinale: ADRENALINA SERPERO:

confezioni:

A.I.C. n. 031859010 - 5 fiale 0,5 mg/1 ml;

A.I.C. n. 031859022 - 5 fiale da 1 mg/1 ml.

Medicinale: AMINOFILLINA SERPERO:

confezioni: A.I.C. n. 031871015 - EV 5 fiale 10 ml 240 mg/10 ml.

Medicinale: ATROPINA SOLFATO SERPERO:

confezioni:

A.I.C. n. 031869011 - 5 fiale 0,5 mg/1 ml;

A.I.C. n. 031869023 - 15 fiale 1 mg/1 ml.

Medicinale: CALCIO GLUCONATO SERPERO:

confezioni:

A.I.C. n. 031860012 - 5 fiale 500 mg/5 ml;

A.I.C. n. 031860024 - 5 fiale 1000 mg/10 ml.

Medicinale: DIGOSSINA SERPERO:

confezioni:

A.I.C. n. 031866015 - 5 fiale 0,1 mg/1 ml;

A.I.C. n. 031866027 - 5 fiale 0,25 mg/1 ml.

Medicinale: DOPAMINA CLORIDRATO SERPERO:

confezioni:

A.I.C. n. 031865013 - fiala 50 mg/10 ml;

A.I.C. n. 031865025 - fiala 10 mg/2 ml.

Medicinale: ERGOMETRINA MALEATO SERPERO:

confezioni: A.I.C. n. 031872017 - 5 fiale 0,2 mg/1 ml.

Medicinale: FUROSEMIDE SERPERO:

confezioni: A.I.C. n. 031875014 - 5 fiale 20 mg/2 ml.

Medicinale: GENTAMICINA SOLFATO SERPERO:

confezioni:

A.I.C. n. 031864010 - fiala 80 mg/2 ml AD;

A.I.C. n. 031864022 - fiala 40 mg/1 ml BB.

Medicinale: LIDOCAINA SERPERO:

confezioni:

A.I.C. n. 031876016 - 5 fiale 50 mg/5 ml;

A.I.C. n. 031876028 - 5 fiale 200 mg/10 ml.

sono ora trasferiti alla società: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede in via Cavour n. 41/43, Novate Milanese (Milano), con codice fiscale 01233940467.

Con variazione delle seguenti denominazioni:

da: (A.I.C. n. 031858) acqua per preparazioni iniettabili Serpero a: acqua per preparazioni iniettabili BIL;

da: (A.I.C. n. 031859) adrenalina Serpero a: adrenalina BIL;

da: (A.I.C. n. 031871) aminofillina Serpero a: aminofillina BIL;

da: (A.I.C. n. 031869) atropina solfato Serpero a: atropina solfato BIL;

da: (A.I.C. n. 031860) calcio gluconato Serpero a: calcio gluconato BIL;

da: (A.I.C. n. 031866) digossina Serpero a: digossina BIL;

da: (A.I.C. n. 031865) dopamina cloridrato Serpero a: dopamina cloridrato BIL;

da: (A.I.C. n. 031872) ergometrina maleato Serpero a: ergometrina maleato BIL;

da: (A.I.C. n. 031875) furosemide Serpero a: furosemide BIL;

da: (A.I.C. n. 031864) gentamicina solfato Serpero a: gentamicina solfato BIL;

da: (A.I.C. n. 031876) lidocaina Serpero a: lidocaina BIL.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01925

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alleal»

Estratto determinazione AIC/N n. 105 del 21 febbraio 2005

Medicinale: ALLEAL.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann n. 1 - 20100 Italia, codice fiscale 10128980157.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica degli eccipienti:

principio attivo invariato;

eccipienti:

da: sorbitolo soluzione 50 g, alcool 2,5 g, glicerolo 7,5 g, sodio fosfato bibasico biidrato 0,401 g, acido citrico monoidrato 0,2295 g, metile p-idrossibenzoato 0,067 g, propile p-idrossibenzoato 0,033 g, essenza di lampone 0,1 ml, acqua depurata q.b. a 100 ml;

a: maltilolo liquido 50 g, glicerolo 7,5 g, sodio fosfato bibasico biidrato 0,401 g, acido citrico monoidrato 0,2295 g, metile p-idrossibenzoato 0,067 g, propile p-idrossibenzoato 0,033 g, essenza di lampone 0,1 ml, acqua depurata q.b. a 100 ml,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026241024 - 1 flac. sciroppo 200 ml.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 026241024 - 1 flac. sciroppo 200 ml varia a: «0,2 mg/ml sciroppo» flacone 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furoic»

Estratto determinazione AIC/N n. 107 del 21 febbraio 2005

Medicinale: FUROIC.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch 1.2 - 20152 Italia, codice fiscale 03004600965.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028173019 - IM IV 5 flac. 15 mg + 5 f. solv. varia a: «15 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente;

A.I.C. n. 028173021 - IM IV 6 flac. liof. 50 mg + 6 f. solv. varia a: «50 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 flaconcini polvere + 6 fiale solvente.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A01921

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clindamicina Same».

Estratto determinazione AIC/N n. 108 del 21 febbraio 2005

Medicinale: CLINDAMICINA SAME.

Titolare A.I.C.: Savoma Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Baganza n. 2A - 43100 Italia, codice fiscale 00152270344.

Variazione A.I.C.: ulteriore produttore del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'aggiunta di ulteriore produttore del principio attivo: ACS Dobfar S.p.a. - ACSD7, via Vignazze n. 39 - 26866 Marudo (Lodi), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028024014 - «1% gel» 1 tubo da 30 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01920

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pramexyl»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 117 del 21 febbraio 2005

Medicinale: PRAMEXYL.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco, 6, cap 85033, Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Variazione A.I.C.: rettifica alla determinazione A.I.C./N n. 86 del 4 dicembre 2004.

Con riferimento alla determinazione A.I.C./N n. 86 del 4 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2004, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare, al paragrafo relativo alla «classificazione ai fini della fornitura», l'indicazione del dosaggio della confezione sottoindicata:

da: A.I.C. n. 036124028 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

a: A.I.C. n. 036124028 «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01919

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anbin»

Estratto determinazione AIC/N n. 118 del 21 febbraio 2005

Medicinale: ANBIN.

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols S.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parets del Valles - Barcellona, Poligono Levante - Calle Can Guasch, 2, cap 08150, Spagna (ES).

Variazione AIC: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 034330035 - «500 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + siringa preriempita solvente da 10 ml + set (adattatore flac e microf) varia a: «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 10 ml + set (adattatore flac e microf);

A.I.C. n. 034330047 - «1000 UI/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + siringa preriempita solvente + set (adattatore per flac e microf) varia a: «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 20 ml + set (adattatore per flac e microf).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A01918

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sangermina»

Estratto determinazione AIC/N n. 119 del 21 febbraio 2005

Medicinale: SANGERMINA.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni, 1, cap 21040, Italia, codice fiscale 00795170158.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto A.I.C. n. 280 del 21 giugno 2004.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 280 del 21 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2004, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alla composizione, come di seguito indicato:

da: «eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml»;

a: «eccipiente: acqua depurata sterile quanto basta a 5 ml».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035880018 - «1 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035880020 - «1 mld/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035880032 - «2 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01917

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normogin»

Estratto determinazione AIC/N n. 121 del 21 febbraio 2005

Medicinale: NORMOGIN.

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73, cap 56100, codice fiscale n. 00108790502.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica quantitativa degli eccipienti. La composizione varia da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 958,6 mg - magnesio stearato 1,4 mg;

a:

principio attivo: invariato;

lattosio 946 mg - magnesio stearato 14 mg,

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 009132010 - «40 mg compresse vaginali» 6 compresse vaginali.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01916

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentacarinat»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 129 del 21 febbraio 2005

Medicinale: PENTACARINAT.

Titolare A.I.C.: May & Baker LTD, con sede legale e domicilio fiscale in East Sussex BN21 3YG, 52 ST Leonards Road - Eastbourne, Gran Bretagna.

Variazione A.I.C.:

11. cambiamento del produttore del principio attivo;

12. modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo;

24. cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica relativa all'aggiunta di un ulteriore produttore di principio attivo:

Omnichem S.A./N.V. - Cooppallaan 91 - B-9230 Wetteren (Belgio): fase iniziale della produzione;

Omnichem S.A./N.V. - Industrial Research Park - Fleming - Rue fonds Jean Paques 8 - B - 1348 Louvain de neuve (Belgio): tutte le altre fasi della produzione e del rilascio.

Con conseguente modifica del processo produttivo (utilizzo di diversi solventi) e delle specifiche, come di seguito specificato:

inserimento di «impurezza A» della Ph. Eur. ≤0,2%;

inserimento di «altre impurezze» ≤0,1%;

modifica di «acetone»: da ≤0,1% a ≤0,01%;

modifica di «etanolo»: da ≤2% a ≤0,5%;

modifica di «metanolo» da ≤0,1% a ≤0,05%;

eliminazione di «metilene cloruro»;

inserimento di «dietiletere» ≤0,01%;

inserimento di «etilacetato» ≤0,025%.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027625019 - «300 mg polvere per soluzione iniettabile o da nebulizzare» 1 flacone.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01915

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nurofen»

Con la determinazione n. aR.M.1116/D5 del 18 febbraio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NUROFENN «400 mg» 12 compresse rivestite 025634080.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Boots Healthcare International Limited (rappresentata in Italia dalla ditta Boots Healthcare S.p.a.), titolare delle autorizzazioni.

05A02021

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Verapamil».

Con la determinazione n. aR.M.316/D4 del 7 febbraio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

VERAPAMIL

30 compresse rivestite 40 mg - 031116015/G;

30 compresse rivestite 80 mg - 031116027/G;

«120 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato - 031116039/G;

«180 mg capsule a rilascio modificato» 56 capsule a rilascio modificato - 031116041/G;

«240 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule a rilascio modificato - 031116054/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta EG S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

05A02022

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Glucosio»

Con la determinazione n. aR.M.80/D3 del 7 febbraio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

GLUCOSIO:

5% sacca flessibile 50 ml - 030894012/G;

5% sacca flessibile 100 ml - 030894024/G;

5% sacca flessibile 250 ml - 030894036/G;

5% sacca flessibile 500 ml - 030894048/G;

5% sacca flessibile 1000 ml - 030894051/G;

10% sacca flessibile 50 ml - 030894063/G;

10% sacca flessibile 100 ml - 030894075/G;

10% sacca flessibile 250 ml - 030894087/G;

10% sacca flessibile 500 ml - 030894099/G;

10% sacca flessibile 1000 ml - 030894101/G;

20% sacca flessibile 50 ml - 030894113/G;

20% sacca flessibile 100 ml - 030894125/G;

20% sacca flessibile 250 ml - 030894137/G;

20% sacca flessibile 500 ml - 030894149/G;

20% sacca flessibile 1000 ml - 030894152/G;

33% sacca flessibile 50 ml - 030894164/G;

33% sacca flessibile 100 ml - 030894176/G;

33% sacca flessibile 250 ml - 030894188/G;

33% sacca flessibile 500 ml - 030894190/G;

33% sacca flessibile 1000 ml - 030894202/G;

50% sacca flessibile 50 ml - 030894214/G;

50% sacca flessibile 100 ml - 030894226/G;

50% sacca flessibile 250 ml - 030894238/G;

50% sacca flessibile 500 ml - 030894240/G;

50% sacca flessibile 1000 ml - 030894253/G;

50% sacca flessibile 1500 ml - 030894265/G;

5% 50 ml - in sacca flessibile 100 ml - 030894277/G;

5% 100 ml - in sacca flessibile 250 ml - 030894289/G;

5% 250 ml - in sacca flessibile 500 ml - 030894291/G;

10% 50 ml - in sacca flessibile 100 ml - 030894303/G;

10% 100 ml - in sacca flessibile 250 ml - 030294315/G;

10% 250 ml - in sacca flessibile 500 ml - 030894327/G;

10% 1000 ml - in sacca flessibile 3000 ml - 030894455/G;

10% 1500 ml - in sacca flessibile 3000 ml - 030894467/G;

10% 2000 ml - in sacca flessibile 3000 ml - 030894479/G;

20% 50 ml - in sacca flessibile 100 ml - 030894481/G;

20% 100 ml - in sacca flessibile 250 ml - 030894529/G;

20% 250 ml - in sacca flessibile 500 ml - 030894568/G;

20% 1000 ml - in sacca flessibile 3000 ml - 030894570/G;

20% 1500 ml - in sacca flessibile 3000 ml - 030894582/G;

20% 2000 ml - in sacca flessibile 3000 ml - 030894594/G;

33% 50 ml - in sacca flessibile 100 ml - 030894606/G;

33% 100 ml - in sacca flessibile 250 ml - 030894644/G;

33% 250 ml - in sacca flessibile 500 ml - 030894683/G;

33% 1000 ml - in sacca flessibile 3000 ml - 030894695/G;

33% 1500 ml - in sacca flessibile 3000 ml - 030894707/G;

33% 2000 ml - in sacca flessibile 3000 ml - 030894719/G;

50% 500 ml - in sacca flessibile 1000 ml - 030894721/G;

50% 1000 ml - in sacca flessibile 3000 ml - 030894733/G;

50% 1500 ml - in sacca flessibile 3000 ml - 030894745/G;

50% 2000 ml - in sacca flessibile 3000 ml - 030894758/G;

50% 3000 ml - in sacca flessibile 3000 ml - 030894760/G;

50% sacca flessibile 5000 ml - 030894772/G;

5% 80 ml - in dispositivo con infusore 100 ml - 030894784/G;

5% 220 ml - in dispositivo con infusore 250 ml -. 030894796/G;

5% 400 ml - in dispositivo con infusore 500 ml -. 030894808/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Baxter S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

05A02023

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazione della denominazione sociale di «Medital Assistance S.p.a.», in Roma, in «Europ Assistance Warranty S.p.a.».

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), con nota del 23 febbraio 2005, ha approvato ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995 la modifica statutaria deliberata in data 1º febbraio 2005 dell'assemblea straordinaria degli azionisti di «Medital Assistance S.p.a.» di variazione della denominazione sociale in «Europ Assistance Warranty S.p.a.».

05A01988

REGIONE BASILICATA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con il decreto del presidente della giunta regionale n. 2 del 14 gennaio 2005 la società «Sorgente Traficante S.r.l.», con sede in contrada La Francesca - Rionero in V. (Potenza), è stata autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua minerale naturale denominata «VÌVIEN», previa applicazione delle operazioni di cui alla lettera *b)*, comma 1, art. 7 del decreto legislativo n. 105/1992 così come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 339/1999.

05A01984

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato di rettifica dell'Agenzia italiana del farmaco, concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluxum». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2004).

Nel comunicato di rettifica citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 89, prima colonna, al penultimo rigo, dove è scritto: "...*Pericolo* di attività terapeutica delle antivitamine K».", leggasi: "...*Periodo* di attività terapeutica delle antivitamine K».".

05A02082

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501054/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00